

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 settembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2005, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2005 n. 13.

Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2005 n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2005 n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005. Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2005, n. 4/R

Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività reatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 Pag. 10

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 maggio 2005, n. 10-40/Leg.

Regolamento recante: «Disposizioni per la definizione delle funzioni del servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)». Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2005, n. 11-41/Leg.

Regolamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private (Accordo Stato-regioni dd. 26 novembre 2003 e art. 11 legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 maggio 2005, n. 12-42/Leg.

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale. Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2005, n. 12

Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario Pag. 19

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 28.

Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, amministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). Pag. 44

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 15.

Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali Pag. 46

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 16.

Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle aziende sanitarie regionali. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 17.

Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica. Pag. 47

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 3.

Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 4.

Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 5.

Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) Pag. 51

REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 1.

Ratifica, ai sensi dell'art. 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, di regolamenti regionali adottati dalla giunta regionale. Pag. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2005, n. 2.

Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali Pag. 53

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 7.

Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina Pag. 54

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 8.

Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità Pag. 57

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10.

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. Pag. 59

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Pag. 60

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2005, n. 12.

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 24 del 14 giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 10

1. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o abbia ad oggetto la locazione di beni destinati ad attività industriale o artigianale, previa valutazione positiva, in tal caso, da parte delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato, del progetto imprenditoriale presentato dai richiedenti».

Art. 2.

Modificazione all'art. 13

1. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 8/2000, è inserito il seguente:

«8-bis. L'alienazione di beni gravati da diritto di superficie costituito ai sensi dell'art. 16, comma 2, è preceduta da trattativa privata con i soggetti titolari del diritto, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 31 maggio 2005

PERRIN

05R0468

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2005, n. 13.

Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 27 del 5 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge detta le modalità per l'acquisizione in economia di beni e di servizi da parte dell'amministrazione regionale.

2. Gli enti locali possono applicare la presente legge oppure, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, individuare, con regolamento, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'art. 2, comma 2.

3. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione applicano la presente legge oppure individuano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, in relazione alle proprie specifiche esigenze, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di importo indicati dall'art. 2, comma 2.

Art. 2.

Limiti di applicazione

1. L'acquisizione in economia è consentita per i beni e i servizi per i quali l'amministrazione regionale non proceda mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

2. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita limitatamente alle tipologie di beni e di servizi elencati nell'art. 3 e per importi di spesa non superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia, salvo il diverso limite indicato nel medesimo art. 3, comma 1, lettera yy). In ogni caso, i limiti di spesa devono intendersi riferiti a tipologie omogenee di beni e di servizi e al netto degli oneri fiscali.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e di servizi al fine di eludere l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 2.

4. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo all'importo complessivo riferito all'intero periodo di durata contrattuale.

Art. 3.

Tipologie di beni e di servizi

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei seguenti casi:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall'amministrazione regionale per fini istituzionali, nonché per i castelli;

b) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, router, apparati di rete e quant'altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e telefonica regionale, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatrici, telefax, macchine per scrivere, da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per ufficio, relativi accessori e materiale di consumo;

c) acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione;

d) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in dotazione agli uffici;

e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, consultazione di archivi e banche dati on line;

f) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video;

g) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti scolastici, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

h) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;

i) acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;

j) acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l'abbigliamento antinfortunistico e tecnico;

k) acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale;

l) acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi e uffici regionali, scuole, strutture adibite ad esposizioni e castelli;

m) acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per gli automezzi;

n) acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera m);

o) acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi di assistenza tecnica per gli agricoltori, dei laboratori di analisi e di restauro;

p) acquisto, installazione, modifica e riparazione di attrezzature ed impianti destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli;

q) acquisto di attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione dall'amministrazione regionale;

r) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerende;

s) acquisto di strumentazione ed armamenti per il personale del Corpo forestale, di strumentazione ed attrezzature per il personale dei Vigili del fuoco e della protezione civile;

t) acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;

u) acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;

v) acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;

w) installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche;

x) servizio di noleggio, trasporto e movimentazione di masse per l'esecuzione delle verificazioni periodiche degli strumenti per pesare, da effettuarsi nell'ambito delle competenze in materia di metrologia legale;

y) servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine operatrici;

z) servizio di pulizia e sgombero di neve o valanghe;

aa) servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione dei siti internet dell'amministrazione regionale;

bb) servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, messa in commercio, nonché servizi connessi con l'attività editoriale dell'amministrazione regionale, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;

cc) servizi bancari e assicurativi;

dd) valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici;

ee) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;

ff) analisi e prove in sito e di laboratorio;

gg) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;

hh) servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;

ii) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;

jj) servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;

kk) servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei e pergamene, sigilli e materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;

ll) progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, di prodotti da diffondere attraverso siti internet, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le iniziative assunte e, in genere, l'attività dell'amministrazione regionale;

mm) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;

nn) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'amministrazione regionale;

oo) beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'amministrazione regionale;

pp) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

qq) servizi per la realizzazione di interventi di orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro e di formazione professionale;

rr) affitto di locali a breve termine e di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse regionale, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;

ss) servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

tt) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

uu) rappresentanza e ospitalità;

vv) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;

ww) beni e servizi necessari alla gestione e alla cura della fauna selvatica;

xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria;

yy) spese varie non previste nelle lettere precedenti, sino all'importo di euro 20.000, al netto degli oneri fiscali.

2. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 2, è altresì consentito nei seguenti casi:

a) acquisizione di beni e di servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

c) acquisizione di beni e di servizi per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo.

Art. 4.

Acquisizione di beni e di servizi in pronta consegna

1. Per l'acquisizione in pronta consegna di beni e di servizi di ammontare non superiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, l'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal dirigente responsabile della struttura che provvede all'acquisto, di seguito denominato dirigente responsabile, dai quali risulti la ditta fornitrice, l'oggetto e l'imputazione della spesa.

2. Il buono d'ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione ed è allegato alle fatture.

Art. 5.

Acquisizione di beni e di servizi mediante cottimo fiduciario

1. Nella procedura mediante cottimo fiduciario il dirigente responsabile richiede preventivi a persone ed imprese idonee, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera d'invito deve fare riferimento ad un capitolato d'onere in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici, si può procedere indicando le condizioni direttamente nella lettera d'invito.

3. Nel capitolato d'onere e nella lettera d'invito sono, di norma, indicati:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le eventuali garanzie;
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) la qualità e le modalità di esecuzione;
- e) l'eventuale prezzo di riferimento;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le modalità di scelta del contraente;

h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e alle penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione regionale, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle condizioni concordate;

- i) la durata del rapporto contrattuale;
- j) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempimento;
- k) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

4. In relazione all'importo o alla natura del contratto, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, sottoscritta per accettazione dal contraente individuato; in tal caso la lettera, contenente le indicazioni di cui al comma 3, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal contraente e l'altra è restituita all'amministrazione regionale.

Art. 6.

Scelta del contraente

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo non superiore a 8.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il dirigente responsabile può richiedere un solo preventivo.

2. Il ricorso ad un singolo contraente è altresì consentito, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1, nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi, non sia stata presentata alcuna offerta;
- b) per la nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 8.000 e fino a 100.000 euro, al netto degli oneri fiscali, il dirigente responsabile richiede almeno tre preventivi. Per le acquisizioni di importo superiore a 100.000 euro devono richiedersi almeno cinque preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.

Art. 7.

Criteri di affidamento e mezzi di tutela

1. L'affidamento delle forniture di beni o di servizi può essere effettuato sulla base del prezzo più basso o, per particolari beni e servizi, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo, in tale ultimo caso, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalità e ai tempi di esecuzione e ad ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione dell'offerta.

2. Qualora il contraente non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione regionale si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 8.

Deposito cauzionale e verifica della prestazione

1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura o del servizio, in relazione all'importo e alla natura del contratto, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio.

2. Entro venti giorni dall'acquisizione i beni ed i servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione; tale verifica non è necessaria per le spese di importo inferiore a 10.000 euro, al netto degli oneri fiscali.

3. In caso di frazionamento della fornitura, è possibile attestare la regolare esecuzione separatamente per ciascun lotto funzionalmente autonomo.

Art. 9.

P a g a m e n t i

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

2. Il pagamento del corrispettivo dei beni e dei servizi acquisiti in economia è condizionato all'attestazione di regolare esecuzione.

3. Ove la fornitura sia frazionata in lotti funzionalmente autonomi, l'attestazione di regolare esecuzione di ciascun lotto consente di provvedere al pagamento del relativo importo.

Art. 10

R i n v i o

1. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ulteriori modalità concernenti l'applicazione della medesima al fine di garantire, in ogni fase della procedura per l'acquisizione in economia di beni e di servizi, la trasparenza, l'imparzialità, l'economicità e l'omogeneità dell'azione amministrativa.

Art. 11.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

- a) 28 marzo 1994, n. 2;
- b) 5 dicembre 1995, n. 8.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'adozione di nuove disposizioni regionali concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, alle predette esecuzioni continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'art. 11.

2. I regolamenti degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, continuano a trovare applicazione se non incompatibili con la presente legge.

Art. 13.

Disposizioni di coordinamento

1. Ogni riferimento ai regolamenti di cui all'art. 11, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 giugno 2005.

PERRIN

05R0498

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2005 n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 27 del 5 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2004 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 1.926.621.563,59 delle quali:

riscosse euro 1.402.017.825,05;

rimaste da riscuotere euro 524.603.738,54.

Art. 2.

Spese di competenza

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2004 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 2.016.297.008,58 delle quali:

pagate: euro 1.511.771.543,54;

rimaste da pagare: euro 504.525.465,04.

Art. 3.

Riepilogo della competenza

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2004 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate: euro 1.926.621.563,59;

spese: euro 2.016.297.008,58;

risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2004: euro -89.675.444,99.

Art. 4.

Entrate esercizi precedenti

1. I residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 sono approvati in complessivi euro 614.943.321,21 e riassunti come segue:

residui attivi iscritti in conto esercizi 2003 e precedenti in carico al 1° gennaio 2004: euro 1.081.740.892,85;

minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 2003 e precedenti: euro 14.546.660,19;

residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2004: euro 1.067.194.232,66;

residui attivi riscossi al 31 dicembre 2004: euro 452.250.911,45;

residui attivi degli esercizi 2003 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2004: euro 614.943.321,21.

Art. 5.

Spese esercizi precedenti

1. I residui passivi rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 sono approvati in complessivi euro 441.355.392,37 e riassunti come segue:

residui passivi iscritti in conto esercizi 2003 e precedenti in carico al 1° gennaio 2004: euro 886.566.244,53;

minori accertamenti in conto residui passivi degli esercizi 2003 e precedenti: euro 101.899.546,56;

residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2004: euro 784.666.697,97;

residui passivi pagati al 31 dicembre 2004: euro 343.311.305,60;

residui passivi degli esercizi 2003 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 2004: euro 441.355.392,37.

Art. 6.

Riepilogo dei residui

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2004 (art. 1): euro 524.603.738,54;

rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2003 e precedenti (art. 4): euro 614.943.321,21;

totale: euro 1.139.547.059,75.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2004 (art. 2): euro 504.525.465,04;

rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2003 e precedenti (art. 5): euro 441.355.392,37;

totale: euro 945.880.857,41.

Art. 7.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è determinato in euro 32.659.127,42 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2003: euro 33.473.240,06;

riscossioni nell'esercizio 2004: euro 1.854.268.736,50;

pagamenti nell'esercizio 2004: euro 1.855.082.849,14;

fondo cassa al 31 dicembre 2004: euro 32.659.127,42.

Art. 8.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è accertato nell'ammontare di euro 226.325.329,76 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2004 (art. 1): euro 524.603.738,54;

entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2004 (art. 4): euro 614.943.321,21;

fondo cassa al 31 dicembre 2004 (art. 7): euro 32.659.127,42;

spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2004 (art. 2): euro 504.525.465,04;

spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2004 (art. 5): euro 441.355.392,37;

avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2004: euro 226.325.329,76.

Art. 9.

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2004 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività: euro 2.619.094.828,98;

passività: euro 1.640.190.622,99;

attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2004: euro 978.904.205,99.

Art. 10.

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004 della Regione è approvato nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2004, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

Pubblicazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 giugno 2005.

PERRIN

(Omissis).

05R0499

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2005 n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 5 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

P R O M U L G A

la seguente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2005

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

| | |
|----------------|------------------|
| in aumento | € 309.066.525,51 |
| in diminuzione | € 70.780.465,76 |
| differenza | € 238.286.059,75 |

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, a seguito delle variazioni apportate dal comma 1, è rideterminato in € 1.139.547.059,75.

Art. 2.

Aggiornamento dei residui passivi

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

| | |
|----------------|------------------|
| in aumento | € 101.867.891,13 |
| in diminuzione | € 67.248.033,72 |
| differenza | € 34.619.857,41 |

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, a seguito delle variazioni apportate dal comma 1, è rideterminato in € 945.880.857,41.

Art. 3.

Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2005 è determinato in € 32.659.127,42 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2004.

*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4.

*Disposizioni in materia di finanza locale.
Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001), sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2005-2007), è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dall'anno 2005, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nei settori 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione)

e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dall'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'art. 65 della legge regionale n. 90/1989, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.».

2. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1999, aggiunto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 30/2004, è aggiunto il seguente:

«3-*sexies*. A decorrere dall'anno 2005, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dai settori 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione.».

3. Dopo il comma 3-*sexies* dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1999, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«3-*septies*. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato «Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti», iscritto nel settore 2.1.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01, finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 (Interventi a carattere generale - Finanza locale - obiettivi programmatici 2.1.1.01 - Trasferimenti senza vincolo di destinazione, 2.1.1.02 - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione e 2.1.1.03 - Speciali interventi).».

4. Dopo il comma 3-*septies* dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1999, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*octies*. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimenti) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02, salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.».

Art. 5.

Interventi in materia di finanza locale.

Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 30/2004 agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2005, della somma di € 14.586.387,27, in applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 1/1999, come sostituito dall'art. 4, comma 1.

2. La somma di € 14.586.387,27 è così ripartita:

a) € 13.086.387,27 fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

1) € 400.000 ai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione per il finanziamento del «Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti» (obiettivo programmatico 2.1.1.01);

2) € 927.558,20 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03);

3) € 11.758.829,07 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione (obiettivo programmatico 2.1.1.02);

b) € 1.500.000 al ripristino del «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» dell'obiettivo programmatico 3.2 del bilancio della Regione per l'anno 2005.

3. L'allegato A, di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 30/2004, è così modificato:

in aumento:

capitolo 33670 (legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48) € 2.000.000;

capitolo 37860 (legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5) € 1.500.000;

capitolo 58400 (legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93) € 500.000;

capitolo 58540 (legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80) € 858.829,07;

capitolo 67120 (legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38, art. 7, comma 6) € 400.000;

capitolo 68000 (legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9) € 100.000;

capitolo 68005 (legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, art. 9) € 6.400.000.

Art. 6.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale. Modificazione dell'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30.

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III A 2000/06 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) 1260/1999 e alla legge n. 183/1987, già determinati dall'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 30/2004, sono rideterminati in € 2.553.942 per l'anno 2005, articolati come segue:

a) programma Interreg III A Italia-Francia (Alpi) 2000-2006: € 2.161.811 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25030);

b) programma Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006: € 392.131 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 25029).

Art. 7.

Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.a. Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16

1. Per gli interventi da effettuare tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.a. di cui all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di € 28.000.000.

2. L'art. 3 della legge regionale n. 30/2004 è abrogato e la minore entrata di € 30 milioni è finanziata con l'applicazione di pari importo dell'avanzo di amministrazione.

Art. 8.

Interventi per la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard. Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), come modificata dall'art. 23, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004-2006), è rideterminata in € 5.554.490 per il 2005 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 68360).

2. Ai fini del funzionamento della fondazione o altra figura giuridica, da costituire ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 10/1996, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio tra l'obiettivo programmatico 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e l'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei beni culturali e ambientali).

Art. 9.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Per i fini di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in € 127.914.577 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui € 123.421.289 per il personale amministrato dalla giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitoli 30500 parz. 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521, 39020 e 39021), € 627.755 per il personale dell'agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1 - capitolo 30631) ed € 3.865.533 per il personale dipendente dal consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1 - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.»

Art. 10.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni dell'art. 17, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30

1. Dopo il numero 5 della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2004 è aggiunto il seguente:

«5-bis) € 2.500.000 per finanziamento applicazione contrattuale anni 2001-2005 per la medicina generale e per la specialistica convenzionata (capitolo 59900 parz.).»

2. Il trasferimento all'azienda U.S.L., determinato dall'art. 17, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 30/2004 in € 216.617.800, dei quali € 208.350.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è rideterminato in € 219.117.800 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59900 parz.).

3. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

«*b*) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di € 25.136.000 di cui € 4.000.000 quale saldo dell'anno 2002, € 10.568.000 quale acconto dell'anno 2004 e € 10.568.000 quale acconto dell'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59910).»

4. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

«*c*) interventi diretti della Regione, € 2.472.510 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59920).»

5. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata in € 232.558.310 dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 30/2004, è rideterminata per l'anno 2005 in € 246.726.310.

Art. 11.

*Strutture sanitarie e socio-sanitarie.**Modificazione dell'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30*

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2004 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, da trasferire all'azienda U.S.L., è determinata, per il triennio 2005-2007, in € 10.649.335, di cui 6.649.335 per l'anno 2005, 2.000.000 per l'anno 2006 e 2.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.2.3.02, capitolo 60380).»

Art. 12.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, autorizzato per l'anno 2005 in euro 4.500.000 dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 30/2004, è rideterminato in € 5.100.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

2. L'autorizzazione di spesa di € 460.000, disposta dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 30/2004, è rideterminata in € 960.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67382).

Art. 13.

Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8

1. La Regione approva l'intervento straordinario diretto alla copertura del disavanzo di gestione di € 541.969, registrato dalla Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), risultante dai bilanci di esercizio degli anni 2002 e 2003, vistati dal collegio dei revisori (obiettivo programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57492).

Art. 14.

Disposizioni concernenti la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazione della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7.

1. Dopo la lettera *j*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerati della Valle d'Aosta), è aggiunta la seguente:

«*j*-bis) esercita le funzioni correlate alla tenuta e alla gestione dell'albo regionale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.»

2. L'autorizzazione di spesa di € 400.000, disposta dall'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 30/2004, è rideterminata in € 530.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20080).

Art. 15.

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale n. 30/2004, sono modificate, per l'anno 2005, nella misura indicata nell'allegato C.

Capo III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005 E PER IL TRIENNIO 2005-2007 LIMITATAMENTE ALL'ANNO FINANZIARIO 2005. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 16.

Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per € 11.744.651,76 e dello stato di previsione della spesa per € 2.447.541,02 del bilancio per l'anno finanziario 2005, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 17.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007, limitatamente all'anno finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

capitolo 00010 (Avanzo di amministrazione) competenza € 226.325.329,76;

capitolo 00020 (Fondo iniziale di cassa) cassa € 22.659.127,42;

capitolo 11150 (Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento) cassa € 90.000.000;

b) in diminuzione:

capitolo 9905 (Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.a. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi) competenza e cassa € 30.000.000;

capitolo 11150 (Accensione di prestiti a copertura delle spese di investimento) competenza € 16.000.000.

Art. 18.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007, limitatamente all'anno finanziario 2005, sono apportate variazioni in aumento per complessivi € 159.099.478,55 per la competenza e € 73.362.016,68 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.

Art. 19.

Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a € 21.225.851,21.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2005 ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi € 8.729.496,89.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2005, ammontano ad € 12.496.354,32 quali risultano analiticamente dall'allegato G.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007, limitatamente all'anno finanziario 2005, sono apportate le variazioni in aumento per € 12.496.354,32, quali risultano analiticamente dall'allegato G.

Art. 20.

Accensione di prestiti. Modificazione dell'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31

1. L'autorizzazione a contrarre uno o più prestiti per l'importo massimo di € 165.000.000 per l'anno 2005, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziaria 2005 e per il triennio 2005-2007), è ridotta all'importo massimo di € 149.000.000 (capitolo 11150).

Art. 21.

Modificazione della descrizione di capitoli

1. Le descrizioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007 sono così sostituite:

a) capitolo 56370 (Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese di gestione e trasporti alle palestre);

b) capitolo 56945 (Interventi di riordino ed inventariazione degli archivi ecclesiastici e privati);

c) capitolo 60380 (Finanziamento all'unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie posto a carico della Regione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 38).

Art. 22.

Modificazione dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007 limitatamente all'anno finanziario 2005. Fondi globali.

1. A seguito delle variazioni disposte dall'art. 18, gli allegati n. 1 al bilancio per l'anno 2005 e a quello per il triennio 2005-2007 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali), limitatamente all'anno finanziario 2005, sono così integrati:

A.9. - capitolo 69000 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale) € 3.000.000;

D.1.2 - capitolo 69020 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili) € 1.500.000.

Art. 23.

Copertura finanziaria

1. La copertura del maggiore onere di € 180.325.329,76 per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'art. 17.

Art. 24.

Pareggio del bilancio

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di € 2.316.280.370,76 per la competenza e di € 2.163.438.168,42 per la cassa.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 giugno 2005

PERRIN

05R0500

REGIONE PIEMONTE**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2005, n. 4/R****Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2005)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

Vista la legge regionale 25 luglio 1994, n. 27;

Visti i regolamenti regionali 31 luglio 2001, n. 10/R e 26 luglio 2004, n. 5/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27-301 del 20 giugno 2005;

E M A N A

il seguente regolamento:

*Capo I***FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti aventi sede legale in Piemonte compresi tra quelli specificati all'art. 2 della legge regionale n. 68/1980, che svolgono attività teatrali, in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla legge regionale n. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:

a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'art. 7 della legge regionale n. 68/1980;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della Regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

3. L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione annuale, così come indicato nell'art. 2 della legge regionale n. 68/1980. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, le residenze multidisciplinari di cui all'art. 9 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2.

Criteri di ammissione ai contributi

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 settembre dell'anno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

2. Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della legge regionale n. 68/1980 viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative all'art. 9 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 ottobre di ogni triennalità, a partire dall'anno 2004. L'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della legge regionale n. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste nell'anno precedente e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

4. Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall'art. 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni a far data dalla scadenza per la presentazione delle istanze, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.

5. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell'anno solare di almeno 30 recite di propri spettacoli. Tale parametro quantitativo costituisce requisito minimo indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui agli articoli 9 e 10.

6. A partire dall'anno 2006, per attività continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative.

7. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della legge regionale n. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.

Art. 3.

Valutazione delle istanze, determinazione ed erogazione dei contributi

1. L'entità dei contributi viene determinata annualmente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di spettacolo, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento relativi agli specifici settori di attività, sulla base di un'equilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata nell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 5 e tenuto conto in particolare:

a) della consistenza del nucleo artistico e tecnico;

b) del numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri;

c) degli investimenti e attività di produzione;

d) del numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonché della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi all'estero;

e) dell'attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti.

2. Ai fini della determinazione dei contributi i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare la seguente documentazione da presentarsi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:

a) dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo o comunque entro il 31 ottobre;

b) consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente all'anno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.

3. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'art. 9 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

4. I contributi vengono erogati secondo la seguente articolazione:

a) ai soggetti che hanno beneficiato di contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 68/1980 nei tre anni precedenti a quello per cui è stata presentata l'istanza, il contributo viene erogato in un'unica soluzione, ad approvazione del provvedimento di assegnazione da parte della struttura regionale competente e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel corso dell'anno precedente;

b) agli altri soggetti il contributo viene erogato in due quote: la prima quota in acconto, pari all'80 per cento del contributo complessivo, ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente e previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste nel corso dell'anno precedente; la seconda, per il restante 20 per cento, a saldo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale.

5. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 4, entro il termine del 28 febbraio, di cui al comma 2, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell'art. 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:

a) numero delle giornate lavorative;

b) numero delle giornate recitative;

c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;

d) titolo delle riprese e relative repliche;

e) numero di spettatori agli spettacoli propri;

f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;

g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);

h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;

i) entrate articolate in contributi e incassi.

6. Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo i dati relativi alle giornate lavorative, entro il termine di cui al comma 5 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare l'attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente.

7. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

8. Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso fino all'esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.

Art. 4.

Decadenza e sanzioni

1. È disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'art. 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Capo II

SETTORI TEATRALI

Art. 5.

Attività teatrale stabile

1. Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.

2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:

a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;

b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;

c) un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;

i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.

3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:

a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;

b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;

c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

d) creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le arti, la musica e lo spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l'IRRE Piemonte;

e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;

f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

Art. 6.

Compagnie teatrali

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle compagnie all'interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

Art. 7.

Circuiti teatrali regionali

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.

2. A tal fine l'attività dei circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:

a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;

b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;

c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;

d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, cui afferrisce la gestione dei circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici annuali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo, le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;

b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;

c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;

d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 8.

Residenze multidisciplinari

1. Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.

2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, ammissibile ai benefici di legge ai sensi degli articoli 2 e 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, il cui rapporto con l'ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda le seguenti attività:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale.

d) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'art. 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.

4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali, per un triennio rinnovabile una sola volta, un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'art. 3.

5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinari realizzati al di fuori di tale ambito.

Art. 9.

Centro regionale universitario per il teatro (CRUT)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Torino per il funzionamento del centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.

2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la facoltà di scienze della formazione relativi al centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al capo I.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 2, comma 1 per la presentazione delle istanze per l'anno 2006 è posticipato al 15 ottobre 2005.

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 26 luglio 2004, n. 5/R.

Art. 12.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 20 giugno 2005

MERCEDES BRESSO

05R0490

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
2 maggio 2005, n. 10-40/Leg.

Regolamento recante: «Disposizioni per la definizione delle funzioni del servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 14 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 834 di data 29 aprile 2005, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento recante «Disposizioni per la definizione delle funzioni del servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, per la modificazione delle competenze di servizi provinciali nonché norme transitorie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia provinciale per l'istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Soppressione dell'agenzia provinciale per l'istruzione
Disposizioni degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore di questo regolamento l'agenzia provinciale per l'istruzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, è soppressa.

2. Per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi connessi alla soppressione dell'agenzia provinciale per l'istruzione si applicano le seguenti disposizioni:

a) il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia rimane in carica per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b);

b) ad avvenuto completamente delle operazioni di pagamento e incasso di cui alla lettera c), entro i successivi quindici giorni, il dirigente del servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, redige il rendiconto generale finale dell'agenzia in conformità alla normativa contabile della provincia. La proposta di rendiconto è esaminata dal collegio dei revisori dei conti e, munita del relativo parere, è sottoposta all'approvazione della giunta provinciale. Eventuale denaro e valori residui sono versati a cura del suddetto dirigente alle casse della provincia. La provincia subentra nel diritto a riscuotere i residui attivi iscritti a rendiconto e di qualsiasi altra somma di cui l'agenzia sia stata creditrice e nell'obbligo di pagare le somme iscritte a residuo passivo nel rendiconto;

c) le spese dell'agenzia relative ad obbligazioni perfezionate entro la data di soppressione dell'agenzia medesima sono pagate a carico del bilancio dell'agenzia purché la relativa documentazione di spesa pervenga entro trenta giorni dal medesimo termine; analogamente si provvede per i crediti;

d) le spese relative a obbligazioni per le quali sono iscritti residui passivi nel rendiconto di cui alla lettera b) sono pagate a cura dei servizi competenti alla gestione dei capitoli di spesa del bilancio della provincia di propria pertinenza in relazione all'oggetto di ciascuna spesa. Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione deve accordarsi con i competenti servizi della provincia al fine di assicurare il subentro nei contratti inerenti il funzionamento della Sovrintendenza già stipulati dalla medesima. Il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e le altre strutture competenti per materia possono comunque accordarsi per assicurare un ordinato e completo subentro nelle competenze di spesa, nonché per l'assunzione di eventuali ulteriori spese;

e) la giunta provinciale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio e di documento tecnico nel rispetto della normativa di contabilità provinciale;

f) l'indennità di carica al componente del collegio dei revisori dei conti dell'agenzia è corrisposta, secondo quanto previsto dalla lettera c), in tanti dodicesimi dell'importo annuo per il numero dei mesi del 2005 in cui il collegio opera fino alla data di soppressione dell'agenzia, più un mese;

g) con decorrenza dalla data di soppressione dell'agenzia è attivato il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione per l'esercizio delle competenze previste dagli articoli 5 e 6.

Art. 2.

Competenze del «Servizio istruzione e formazione professionale»

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'agenzia la denominazione e la declaratoria della scheda n. 18 «Servizio istruzione e assistenza scolastica» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«18 (Servizio istruzione e formazione professionale). — 1. Fornisce il supporto alla giunta provinciale per quanto concerne la pianificazione e l'organizzazione del sistema scolastico provinciale; in particolare cura la determinazione degli indirizzi per l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Cura la definizione dei criteri per la determinazione e la consistenza degli organici del personale della scuola. Provvede all'assegnazione delle dotazioni organiche alle istituzioni scolastiche autonome ivi compreso il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e gli assistenti educatori.

3. Provvede all'espletamento delle attività di programmazione, affidamento gestionale, gestione diretta, monitoraggio, vigilanza, controllo e certificazione di cui alla normativa provinciale sull'ordinamento della formazione professionale, ad esclusione di quanto disposto dalla medesima in materia di accesso al Fondo sociale europeo. Definisce l'impianto dei percorsi formativi e gli standard di riferimento delle attività formative.

4. Cura l'andamento complessivo, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi concernenti l'azione formativa degli istituti di formazione professionale a gestione diretta e di quelli affidati in gestione.

5. Cura gli adempimenti per le assegnazioni finanziarie alle istituzioni scolastiche e per gli interventi di alta formazione.

6. Promuove gli interventi a tutela del diritto allo studio e cura, altresì, la realizzazione dei servizi scolastici integrativi.

7. Cura gli affari in materia di diritto allo studio universitario nonché i rapporti con l'Opera universitaria.

8. Fornisce, nelle materie di cui alla presente scheda, assistenza, consulenza e supporto alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione, anche elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico e formativo.»

Art. 3.

Competenze del «Servizio scuola dell'infanzia»

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'agenzia la denominazione e la declaratoria della scheda n. 19 «Servizio scuola materna» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«19 (Servizio scuola dell'infanzia). — 1. Provvede alla trattazione degli affari in materia di scuola dell'infanzia e di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Fornisce supporto alla giunta provinciale in materia di programmazione del sistema delle scuole dell'infanzia con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la determinazione e la consistenza delle dotazioni organiche, nonché per la individuazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle scuole. Provvede all'assegnazione delle dotazioni organiche, al finanziamento dei soggetti esterni che concorrono al funzionamento del sistema delle scuole dell'infanzia curandone il controllo contabile.

3. Garantisce la gestione diretta delle scuole dell'infanzia provinciali curandone l'andamento complessivo, gli adempimenti tecnico-amministrativi concernenti la gestione didattico-organizzativa delle scuole ed assicurando supporto tecnico all'attività amministrativa dei circoli di coordinamento pedagogico. Esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa provinciale concernente le scuole private equiparate.

4. Promuove lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Collabora con il servizio competente in materia di finanza locale alla determinazione dei criteri di riparto dei trasferimenti ai comuni per le spese di gestione dei servizi per la prima infanzia.

5. Collabora all'attività di formazione e gestione dei piani di edilizia relativi alle scuole dell'infanzia e ai nidi d'infanzia.

6. Predisporre ed attua i programmi e le iniziative di aggiornamento e qualificazione, degli insegnanti delle scuole dell'infanzia provinciali e degli educatori dei servizi che fanno capo al Sistema dei servizi socio-educativi della prima infanzia. Cura l'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione nelle scuole dell'infanzia provinciali finalizzata al miglioramento della qualità del servizio scolastico. Provvede alla definizione ed all'applicazione degli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia.

7. Cura i collegamenti con il primo ciclo d'istruzione.»

Art. 4.

Competenze del «Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo»

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'agenzia la denominazione e la declaratoria della scheda n. 20 «Servizio formazione professionale» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«20 (Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo) — 1. Fornisce supporto alla giunta provinciale per quanto concerne gli interventi per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo provinciale ed in particolare cura gli aspetti pedagogico-didattici.

2. Svolge azioni di promozione, supporto e monitoraggio verso le istituzioni scolastiche per quanto concerne l'orientamento, il disagio scolastico e lo svantaggio, l'educazione alla salute, l'educazione in età adulta, la diffusione delle lingue straniere, la promozione della cooperazione e della solidarietà, l'integrazione degli alunni stranieri, il coordinamento delle attività motorie e sportive, il rapporto fra scuola e territorio, le attività artistiche ed il rapporto con le scienze.

3. Coordina le attività di supporto agli organismi ed ai processi di valutazione del sistema scolastico e formativo e cura i rapporti con le analoghe istituzioni nazionali.

4. Coordina, in accordo con le altre competenti strutture, gli interventi in materia di sistema informativo che riguardano la scuola e la formazione, assicurando la raccolta dei dati di sistema, mantenendo altresì il raccordo con il sistema informativo nazionale.

5. Cura le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'istruzione e della formazione ed effettua il monitoraggio sulle attività di formazione in servizio realizzate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative.

6. Assolve agli adempimenti in materia di edilizia scolastica e formativa, anche, con riferimento a quest'ultima, per arredi ed attrezzature; in particolare cura la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di intervento, assicurando supporto al Servizio edilizia pubblica per tutte le funzioni tecniche e di attuazione degli strumenti di programmazione.

7. Cura i rapporti della provincia con l'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE).

8. Cura l'attuazione degli interventi in materia di alta formazione, in particolare per ciò che concerne la programmazione, la progettazione e la realizzazione dei corsi, assicurando il raccordo con le altre strutture competenti.

9. Fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione per l'azione di innovazione e di sviluppo elaborando proposte per il miglioramento della qualità del servizio scolastico.»

Art. 5.

Competenze del «Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione» fino al 31 dicembre 2005

1. A decorrere dalla data di soppressione dell'Agenzia e fino al 31 dicembre 2005 la denominazione e la declaratoria della scheda n. 60 «Agenzia provinciale per l'istruzione» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«60 (Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) — 1. Provvede alla gestione delle risorse umane del sistema scolastico e, in collaborazione con le altre competenti strutture provinciali, di quelle del sistema formativo provinciale. In tale contesto cura la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale insegnante e dirigente della scuola a carattere statale, collaborando con le competenti istituzioni per la relativa gestione.

2. Svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi e selezioni interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti.

3. Esercita tutte le competenze relative alla contrattazione decentrata, escluse quelle attribuite ad altri soggetti o riservate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

4. Fatte salve le competenze attribuite ad altre strutture provinciali, svolge attività giuridico-legale precontenziosa in applicazione dei contratti di lavoro e cura la gestione del contenzioso relativo, compreso quello disciplinare.

5. Cura la gestione degli esami di Stato.

6. Fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione ed esercita la vigilanza e il controllo sugli stessi, in ordine al rapporto di lavoro del personale in applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Elabora proposte per il miglioramento della professionalità del personale.

7. Fornisce supporto alla giunta provinciale, agli altri servizi del dipartimento, al comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, al nucleo di valutazione della dirigenza e all'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), con riferimento alle attività di gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo.»

Art. 6.

Competenze del «Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione» a decorrere dal 1° gennaio 2006

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la denominazione e la declaratoria della scheda n. 60 «Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono sostituite dalle seguenti:

«60 (Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) — 1. Provvede alla gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo provinciale. A tal fine cura la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico ed economico del personale insegnante e dirigente della scuola a carattere statale nonché la trattazione degli affari relativi all'assetto giuridico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola a carattere statale, del personale assistente educatore, del personale della scuola dell'infanzia e del personale della formazione professionale, collaborando con le competenti istituzioni per la relativa gestione;

2. Svolge i compiti e le attività relative ai concorsi pubblici ed ai concorsi e selezioni interni, alle assunzioni ed agli incarichi, ai comandi ed ai trasferimenti.

3. Esercita tutte le competenze relative alla contrattazione decentrata, escluse quelle attribuite ad altri soggetti o riservate all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

4. Fatte salve le competenze attribuite ad altre strutture provinciali, svolge attività giuridico-legale precontenziosa in applicazione dei contratti di lavoro e cura la gestione del contenzioso relativo, compreso quello disciplinare.

5. Cura la gestione degli esami di Stato.

6. Fornisce assistenza e consulenza alle scuole ed agli enti ed istituti di formazione ed esercita la vigilanza e il controllo sugli stessi, in ordine al rapporto di lavoro del personale in applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Elabora proposte per il miglioramento della professionalità del personale.

7. Fornisce supporto alla giunta provinciale, agli altri servizi del dipartimento, al comitato di valutazione del sistema scolastico e formativo, al Nucleo di valutazione della dirigenza e all'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), con riferimento alle attività di gestione delle risorse umane del sistema scolastico e formativo.»

Art. 7.

Abrogazioni

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5, con effetto dalla data di attivazione del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera g), sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 14 e 15 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6;

b) l'art. 52 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
 c) l'art. 51 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
 d) l'art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
 e) l'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 7 agosto 2002, n. 20-110/Leg.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella normativa provinciale e nei contratti collettivi provinciali di lavoro alla «Agenzia provinciale per l'istruzione» o alla «Sovrintendenza scolastica provinciale» sono da intendersi riferiti al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e quelli al «Sovrintendente scolastico provinciale» sono da intendersi riferiti al «Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione» ovvero al «Dirigente individuato ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405» secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 2 maggio 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005
 registro n. 1, foglio n. 9

05R0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 maggio 2005, n. 11-41/Leg.

Regolamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private (Accordo Stato-regioni dd. 26 novembre 2003 e art. 11 legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 28 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, concernente «Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie»;

Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, concernente «Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 858 di data 6 maggio 2005, con la quale è stato approvato lo schema del presente regolamento;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Classificazione delle strutture veterinarie

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria disciplinata dall'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854, l'autorità competente classifica le strutture veterinarie pubbliche e private secondo le seguenti tipologie:

- studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;

- clínica veterinaria-casa di cura veterinaria;
- ospedale veterinario;
- laboratorio veterinario di analisi.

2. Le strutture indicate al comma 1 sono così individuate:

a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplichino la loro attività professionale in forma privata e indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato;

b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità e organizzazione propria e autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, deve essere nominato un direttore sanitario medico veterinario;

c) per clinica veterinaria-casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie e autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria-casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria-casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;

d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie e autonome in cui sono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale sono previsti la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario;

e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico e istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

3. Il cambio della tipologia in cui la struttura è classificata richiede il rilascio di una nuova autorizzazione.

4. Gli studi veterinari sono soggetti ad autorizzazione solo se vi è accesso di animali.

5. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, a eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai commi 1 e 2, specificamente autorizzate a integrazione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura che le utilizza.

6. Nella pubblicità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie) si deve fare riferimento solo alla tipologia in cui la singola struttura risulti classificata secondo il presente regolamento.

Art. 2.

Norme e requisiti delle strutture veterinarie

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private di cui all'art. 1 sono tenute al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, nonché all'osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti dall'allegato A al presente regolamento.

2. Con deliberazione della giunta provinciale, sentita l'azienda provinciale per i servizi sanitari, si possono approvare, ove occorrono, specificazioni dei requisiti previsti dall'allegato A, nonché criteri e indirizzi per la classificazione delle strutture veterinarie e per la verifica dei requisiti medesimi.

3. I requisiti previsti dall'allegato A possono essere modificati con deliberazione della giunta provinciale in relazione a ulteriori accordi raggiunti al riguardo con lo Stato e con le altre regioni.

Art. 3.

Applicazione dei requisiti

1. I requisiti previsti dall'allegato A al presente regolamento trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture, nonché di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

2. Le strutture previste all'art. 1, autorizzate e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non posseggono i requisiti previsti dall'allegato A, devono essere adeguate ai medesimi requisiti entro 3 anni da tale data. L'avvenuto adeguamento deve essere documentato, entro la stessa data, con le modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale, a pena di decadenza dall'autorizzazione e di cessazione dell'attività; in tale caso la verifica dei requisiti prevista dall'art. 4 è effettuata per la prima volta entro il secondo anno solare successivo all'avvenuto adeguamento.

Art. 4.

Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti

1. La competente struttura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato A ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria e, successivamente, ne verifica il mantenimento con periodicità almeno quinquennale e ogni volta che sia necessario ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e del relativo controllo.

2. L'accertamento, in sede di verifica, della mancanza di requisiti comporta il diniego dell'autorizzazione o, ove questa sia stata già rilasciata, l'obbligo di immediata sospensione dell'attività; in tale seconda ipotesi l'autorizzazione decade di diritto se non venga accertato l'avvenuto ripristino dei requisiti mancanti nei novanta giorni successivi. In caso di limitati scostamenti dai requisiti prescritti l'azienda provinciale per i servizi sanitari può tuttavia consentire la prosecuzione dell'attività per un periodo determinato, occorrendo superiore al termine di cui sopra, in attesa del ripristino completo dei requisiti; l'autorizzazione decade comunque di diritto se non venga accertato l'avvenuto ripristino dei requisiti nel periodo così determinato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 maggio 2005

DELLAI

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005
registro n. 1, foglio n. 3

05R0491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 maggio 2005, n. 12-42/Leg.

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 28 giugno 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 2 *quater*, comma 1, della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 organizzazione provinciale in materia di istruzione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 998 del 13 maggio 2005, recante l'approvazione «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale, secondo quanto previsto dall'art. 2-*quater* della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), di seguito denominata legge provinciale.

Art. 2.

Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee

1. I posti di insegnamento e le cattedre non assegnati a qualsiasi titolo a personale assunto a tempo indeterminato sono coperti con:

a) incarichi annuali per i posti d'insegnamento e per le cattedre vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre, e che rimangono tali per l'intero anno scolastico;

b) supplenze temporanee, fino al termine delle attività didattiche, per i posti d'insegnamento e per le cattedre non vacanti, ma disponibili, entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti di insegnamento o cattedre e che si rendono disponibili entro la medesima data del 31 ottobre;

c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b).

2. Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere rinnovati di anno in anno, e comunque per un massimo di due annualità, se per il medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra permangono le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo.

3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettere a) e b) è effettuato, prima della data di inizio delle lezioni, utilizzando le graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale come disciplinate dal decreto del Presidente della provincia 21 marzo 2005, n. 6-36/Leg. (Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento).

4. Il conferimento è disposto utilizzando le graduatorie di istituto disciplinate dall'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 6-36/Leg. del 2005 per:

a) gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli;

b) le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;

c) il conferimento degli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni;

d) le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni;

e) le supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c).

Art. 3.

Utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli e conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee

1. Per la copertura di posti di insegnamento e di cattedre, nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane, di seguito denominato dirigente della struttura provinciale competente, stipula contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalità previste da questo articolo.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila l'elenco dei posti di insegnamento e delle cattedre che possono essere assegnati con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell'attività didattica, ivi compresi i posti e le cattedre per i quali si verificano le condizioni per disporre il rinnovo dei relativi incarichi annuali o supplenze temporanee ai sensi dell'art. 2, comma 2.

3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre a tempo determinato, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, mediante avviso pubblicato all'albo della medesima struttura, il calendario delle convocazioni e l'elenco dei posti individuati ai sensi del comma 2.

4. La copertura di cattedre o di posti previsti dal comma 1 è effettuata nel rispetto dello scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli.

5. Limitatamente ai contratti che contengono la clausola indicata dall'art. 2, comma 2, negli anni successivi al primo conferimento, il dirigente della struttura provinciale competente rinnova il contratto per un ulteriore anno e comunque per un massimo di due annualità.

6. Effettuato il rinnovo dei contratti previsti dal comma 5, il dirigente della struttura provinciale competente procede all'assegnazione dei posti di insegnamento e degli incarichi per le cattedre ancora disponibili con lo scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli.

7. Il contratto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione e ha effetto dal giorno dell'assunzione in servizio; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo:

a) per gli incarichi annuali, al 31 agosto dell'anno scolastica di riferimento;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, al giorno indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.

8. La struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni, da tenersi comunque prima dell'inizio delle lezioni, per il conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata presa di servizio o per abbandono del servizio, da comunicarsi da parte dell'istituzione scolastica interessata alla struttura provinciale competente.

9. Il dirigente della struttura provinciale competente procede a ulteriori convocazioni, da tenersi prima dell'inizio delle lezioni, per la copertura dei posti di insegnamento o delle cattedre ancora disponibili partendo dal primo aspirante successivo all'ultimo a cui è stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Qualora si rendano disponibili posti di insegnamento o cattedre, il dirigente della struttura provinciale competente procede anche alla convocazione, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, degli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto di insegnamento o cattedra.

10. Restano ferme le competenze in materia di reclutamento del personale docente a tempo determinato attribuite al «Sorastant de la scola ladines» con riferimento alle scuole della valle di Fassa.

11. La Giunta provinciale definisce con deliberazione eventuali ulteriori modalità applicative di questo articolo.

Art. 4.

Utilizzo delle graduatorie di istituto e conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee

1. Al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previste dall'art. 2, comma 4 provvede il dirigente scolastico scorrendo le graduatorie di istituto.

2. Per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 7; per il conferimento delle supplenze temporanee brevi il dirigente scolastico provvede per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del titolare, nel rispetto, anche di quanto previsto dall'art. 38, commi 3 e 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente scolastico dispone la conferma del supplente già in servizio. In tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, il dirigente di ciascun istituto può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza.

6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, possono essere conferite supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le sedi dell'istituzione scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare il dirigente provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dai commi 3 e 4.

7. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Art. 5.

Disposizioni riguardanti l'adempimento del contratto di lavoro

1. Il mancato adempimento del contratto di lavoro sia nel caso di non assunzione del servizio sia nel caso di abbandono del servizio, salvo accertamento di giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato, da parte del dirigente competente al conferimento, comporta gli effetti previsti da questo articolo.

2. Per gli incarichi annuali o le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica prevista dall'art. 2, comma 3, conferiti sulla base delle graduatorie provinciali per titoli:

a) la mancata assunzione di servizio comporta l'esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per la quale è stato sottoscritto il contratto, per l'anno scolastico successivo;

b) la mancata accettazione del rinnovo previsto dall'art. 2, comma 2, comporta l'esclusione da conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per l'anno scolastico in corso;

c) l'abbandono del servizio comporta oltre all'effetto previsto dalla lettera a) anche l'esclusione da conferimento di qualsiasi incarico e supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli sia delle graduatorie di istituto per l'anno scolastico in corso.

3. Nei casi indicati dal comma 2, lettere a) e b) il docente interessato mantiene la possibilità di accedere al conferimento di posti di insegnamento o cattedre sulla base delle graduatorie di istituto.

4. Per gli incarichi annuali e le supplenze previsti dall'art. 2, comma 4, conferiti sulla base delle graduatorie di istituto la mancata assunzione di servizio o l'abbandono del servizio comporta l'esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

5. Il docente in servizio per supplenze con scadenza anteriore al termine delle lezioni ha facoltà, entro il 30 aprile, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni, dell'attività didattica o dell'anno scolastico.

Art. 6.

Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. Il docente con una supplenza ad orario ridotto rispetto all'orario di cattedra, ha diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle graduatorie di istituto ove è inserito, a completare il proprio orario di insegnamenti fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

2. Il dirigente scolastico conferisce al docente già in servizio presso l'istituzione scolastica, previo consenso dell'interessato, la supplenza che consente il completamento d'orario prescindendo dallo scorrimento della graduatoria di istituto.

3. Il docente può completare l'orario di cattedra sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di abilitazione o posto di insegnamento, sia con ore appartenenti a diverse classi di abilitazione o posto di insegnamento presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 maggio 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005
registro n. 1, foglio n. 10

05R0492

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2005, n. 12

Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 21 del 25 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, con la presente legge, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. Le disposizioni della presente legge si propongono di:

a) eliminare gli effetti delle disuguaglianze economiche e sociali che limitano l'accesso all'istruzione superiore, intervenendo, in particolare, in favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

b) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria e nella comunità ospitante;

c) concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, anche mediante servizi rivolti alla generalità degli studenti.

2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione si avvale degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui all'art. 9.

Art. 3.

P r i n c i p i

1. Le finalità di cui all'art. 2 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e ai benefici economici si rivolge a tutti gli studenti, osservando parità di trattamento indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio, e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;

b) l'accesso ai servizi comporta la partecipazione al costo dei servizi stessi;

c) la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione dei servizi attribuibili in seguito a concorso è disposta per i soli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, tenendo conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza;

d) viene agevolato l'accesso ai servizi e ai benefici da parte degli studenti disabili ed è prevista la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico;

e) i servizi sono svolti in collaborazione con le Università nonché con gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, mediante la regia della conferenza regionale di cui all'art. 6, diretta a limitare le duplicazioni di servizi e a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.

Art. 4.

D e s t i n a t a r i

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli Istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

2. Sono altresì destinatari degli interventi gli studenti cittadini di Stati dell'Unione europea e gli studenti apolidi e rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

3. Gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea accedono agli interventi a parità di trattamento con gli studenti italiani.

4. Il piano regionale di cui all'art. 7 può prevedere quote riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art. 5.

D e f i n i z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i

1. L'intervento regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio, si articola in:

a) benefici di natura economica:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) premi per tesi di laurea;

4) facilitazioni per il trasporto;

5) sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà;

6) contributi per le locazioni;

7) contributi per attività culturali, ricreative, turistiche sportive;

b) servizi:

1) abitativi e per l'accesso al mercato delle locazioni;

2) di ristorazione;

3) di informazione, consulenza e orientamento al lavoro;

4) di mobilità internazionale;

5) editoriali, librari e audiovisivi;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario prevista dal piano regionale di cui all'art. 7.

Capo II

ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6.

Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario

1. È istituita la conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

2. La conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale. In particolare:

a) predisporre il piano regionale di cui all'art. 7 e ne verifica lo stato di attuazione;

b) promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività degli Enti di cui all'art. 9, favorendo la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;

c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza degli Enti di cui all'art. 9 e quelli di competenza delle Università.

3. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, ed è composta da:

a) l'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, con funzioni di presidente, o il direttore centrale competente dallo stesso delegato;

b) i presidenti e i vicepresidenti degli enti di cui all'art. 9;

c) i rettori delle Università di Trieste e di Udine, o loro delegati;

d) quattro rappresentanti degli studenti, due per ciascuno degli Enti di cui all'art. 9, designati dalle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione degli Enti;

e) i presidenti dei consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;

f) i sindaci dei comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;

g) quattro rappresentanti della Regione, due per ciascuno degli enti di cui all'art. 9, designati con voto limitato dal consiglio regionale nell'ambito dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti eletti dal consiglio regionale.

4. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni sede decentrata di Università e i rappresentanti degli organismi di coordinamento dei convitti universitari a livello regionale nonché di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

5. I direttori degli enti di cui all'art. 9 e il direttore centrale competente partecipano alle riunioni della conferenza senza diritto di voto.

6. La conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti. Rimane in carica per la durata della legislatura. Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente:

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera, nella misura stabilita dalla giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della conferenza è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

9. La conferenza ha sede presso la direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, che ne assicura l'attività di supporto.

Art. 7.

Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario

1. Il piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario definisce la programmazione e gli indirizzi per l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

2. Il piano è proposto dalla conferenza regionale di cui all'art. 6 ed è approvato dalla giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio.

3. Il piano stabilisce:

a) gli obiettivi e le priorità di intervento;

b) il quadro delle risorse finanziarie e il loro riparto tra gli enti di cui all'art. 9;

c) le forme e le modalità di coordinamento e integrazione dell'attività degli enti di cui all'art. 9 e in particolare la gestione unitaria dei servizi nelle sedi decentrate;

d) le linee guida per la predisposizione della Carta dei servizi di cui all'art. 11;

e) i criteri e le modalità per l'accesso agli interventi e per la partecipazione al costo dei servizi;

f) la misura dei benefici economici;

g) l'aggiornamento degli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

h) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

i) gli indirizzi per l'intervento di soggetti terzi, pubblici e privati, nell'erogazione dei servizi.

4. Il piano ha validità triennale ed è articolato per annualità.

Art. 8.

Valutazione degli interventi

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale.

2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal piano regionale di cui all'art. 7.

3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del piano, regionale.

Capo III

ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 9.

Istituzione degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario

1. All'attuazione della presente legge provvedono gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine che assumono la denominazione, rispettivamente, di Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Udine, di seguito indicati con il termine enti.

2. Gli enti hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotati di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica, patrimoniale e contabile, e sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. Gli enti hanno sede legale, rispettivamente, in Trieste e in Udine, e possono articolarsi con sedi operative decentrate.

Art. 10.

Attività degli enti

1. Gli enti svolgono la propria attività nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di cui all'art. 7.

2. I servizi sono realizzati secondo criteri di pubblicità, qualità, economicità, efficienza ed efficacia.

3. Gli enti attuano le previsioni del piano regionale direttamente o tramite enti pubblici, soggetti privati, convitti, associazioni e cooperative studentesche.

Art. 11.

Carta dei servizi

1. Attraverso apposita Carta dei servizi gli enti stabiliscono gli standard qualitativi dei servizi stessi, le relative modalità di realizzazione e di utilizzo, nonché le forme e le modalità di controllo sulla qualità da parte degli studenti.

2. Gli enti assicurano la massima diffusione della Carta dei servizi predisponendo specifiche forme di pubblicazione.

Art. 12.

Intese con il territorio

1. Per favorire l'integrazione tra il sistema universitario e il territorio ospitante, nell'ambito dell'attuazione del piano regionale di cui all'art. 7, gli Enti stipulano intese con le Università di riferimento, con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati, preordinate alla costituzione e al funzionamento di tavoli locali di concertazione.

Art. 13.

Organi

1. Sono organi degli enti:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori contabili.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) il rettore dell'Università o suo delegato;
- c) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;
- d) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre.

3. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni sede di Università, anche decentrata, e i rappresentanti degli organismi di coordinamento dei convitti universitari a livello regionale nonché di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura. Viene ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione, vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

7. Il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza dell'elezione di parte dei componenti, purché i membri restanti siano in numero superiore alla metà del numero dei componenti previsto.

Art. 15.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e verifica dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Il consiglio di amministrazione adotta in particolare le deliberazioni concernenti:

- a) il programma delle attività;
- b) il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- c) il rendiconto;
- d) i regolamenti;
- e) i bandi di concorso;
- f) la realizzazione di opere edilizie;
- g) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- h) l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- i) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;
- j) la costituzione di apposite commissioni consiliari tematiche, con funzioni consultive e propositive.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, fatte salve le attività controllo di cui all'art. 27.

Art. 16.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi, e quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre componenti o dal presidente del Collegio dei revisori contabili.

2. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal consiglio di amministrazione, che provvede ad attivare la procedura di sostituzione.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I componenti del collegio dei revisori contabili partecipano alle sedute senza diritto di voto.

6. Il direttore dell'ente assiste alle sedute e assicura le funzioni di segreteria.

Art. 17.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, acquisito il parere del rettore dell'università.

2. Il presidente viene scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

4. In caso di urgenza, qualora non risulti possibile convocare in tempo il consiglio di amministrazione, il presidente adotta i provvedimenti di competenza dell'organo collegiale stesso, fatta eccezione per gli atti a carattere generale, sottoponendoli a ratifica nel corso della seduta immediatamente successiva.

Art. 18.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili;
- b) esprime parere sul bilancio di previsione;
- c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore dell'ente.

2. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente, sono designati dall'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'assessore competente in materia di bilancio.

4. La durata in carica del Collegio dei revisori contabili è la medesima del Consiglio di amministrazione. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. La decadenza viene rilevata dal Collegio stesso, che provvede ad attivare la procedura di sostituzione.

5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il presidente del collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla giunta regionale, tramite l'assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 19.

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono fare parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili:

- a) il personale in servizio all'ente;
- b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ente;
- c) i consulenti o collaboratori dell'ente;
- d) i consiglieri e gli assessori regionali.

2. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. Le cause di ineleggibilità o ostantive alla nomina sopravvenute si trasformano in cause di incompatibilità.

4. Il componente la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

Art. 20.

Indennità

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica. La misura dell'indennità spettante al vicepresidente è pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il presidente. Ai restanti componenti il consiglio di amministrazione compete un'indennità di presenza giornaliera per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione stesso e delle commissioni consiliari.

2. Al presidente del collegio dei revisori contabili e ai revisori effettivi compete una indennità annuale di carica. La medesima indennità compete ai revisori supplenti in relazione alla durata effettiva della sostituzione.

3. La misura delle indennità è stabilita dalla giunta regionale.

4. Ai consiglieri, in caso di missione effettuata su incarico del Presidente, spetta inoltre il rimborso delle spese.

Art. 21.

Direttore

1. A ogni ente è preposto un direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore appartiene alla dirigenza regionale ed è nominato con le modalità previste per i direttori centrali, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Organizzazione e personale

1. La Regione definisce l'assetto organizzativo degli enti e la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali.

2. Il personale degli enti appartiene al ruolo unico regionale.

Art. 23.

Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio degli enti è costituito da beni mobili e immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità degli enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Art. 24.

Acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e l'attività degli enti può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti già stipulati dall'amministrazione regionale.

Art. 25.

Dotazione finanziaria

1. Per lo svolgimento dei compiti a essi assegnati e per il loro funzionamento gli enti si avvalgono di:

- a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
- b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- c) rendite, interessi e frutti dei loro beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
- e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
- f) fondi provenienti dall'Unione europea;
- g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali.

Art. 26.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Le funzioni di accertamento e riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Università e agli istituti di cui all'art. 4.

2. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinate:

- a) le modalità di corresponsione della tassa;
- b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme rimosse;
- c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
- d) le modalità e i termini per il versamento agli enti delle somme rimosse.

3. La convenzione viene stipulata sulla base di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale.

4. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 1 direttamente agli enti, con vincolo di utilizzo per le finalità di cui all'art. 3, comma 20, della legge n. 549/1995.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate agli enti nell'anno precedente. Gli enti allegano al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge n. 549/1995, sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Sono inoltre esonerati parzialmente o totalmente, secondo criteri stabiliti dal piano regionale di cui all'art. 7, gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

Art. 27.

Controllo degli atti

1. Ai fini del controllo sugli atti degli enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

2. Ai fini della rendicontazione di finanziamenti specifici, trova applicazione la normativa vigente per la rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Art. 28.

Vigilanza e controllo dell'attività

1. Ai fini della vigilanza e controllo sull'attività degli enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Capo IV

I N T E R V E N T I

Art. 29.

Borse di studio

1. Gli enti istituiscono borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Le borse di studio sono attribuite per concorso pubblico.

3. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni in Italia o all'estero l'attività di formazione e di ricerca.

4. Il divieto di cumulo non opera nei confronti dei soggetti disabili di cui alla vigente normativa statale.

5. Nel rispetto della normativa statale in materia, lo studente che conserva i requisiti di reddito e di merito può essere assegnatario della borsa di studio anche il primo anno fuori corso e in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute, ovvero dell'aver frequentato corsi di livello universitario in uno Stato estero, l'attribuzione della borsa di studio può essere confermata fino a due anni fuori corso.

Art. 30.

Prestiti

1. Previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio, gli enti possono prestare garanzie e concedere contributi in conto interessi sul rimborso di prestiti agli studenti per il finanziamento degli studi.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, gli enti stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito, sulla base degli indirizzi stabiliti nel piano regionale di cui all'art. 7.

Art. 31.

Servizi di ristorazione

1. I servizi di ristorazione sono organizzati in modo da realizzare una razionale diffusione rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio.

2. I servizi di ristorazione sono gestiti dagli enti direttamente o mediante appalto o convenzione, garantendo comunque idonee forme

di controllo sulla qualità del servizio. A tal fine, ogni ente costituisce una commissione di controllo nella quale è, assicurata la maggioranza alla componente studentesca.

3. Alle mense universitarie possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre università, comprese quelle straniere, che siano ospiti degli atenei regionali nell'ambito di programmi di mobilità universitaria o di convenzioni sottoscritte tra le Università.

4. Il personale universitario docente, anche ospite, e non docente, nonché il personale assegnato agli enti può accedere alle mense secondo una, tariffa che garantisca la copertura dei costi.

5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere alle mense a condizione che sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

6. Compatibilmente con le esigenze interne di servizio e con la necessità della copertura dei costi, gli enti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'utilizzo delle mense da parte di utenti diversi da quelli individuati nei commi precedenti.

Art. 32.

Servizi abitativi

1. Gli enti realizzano e gestiscono strutture abitative dirette a favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti residenti fuori sede.

2. Presso le strutture abitative sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni.

3. Alle strutture abitative si accede mediante pubblico concorso, salvo nei casi di esigenze particolari, comprese quelle legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, per le quali gli enti possono provvedere diversamente.

4. Gli enti stabiliscono annualmente una riserva di posti alloggio agli studenti disabili, stranieri, apolidi e rifugiati politici.

5. Subordinatamente al soddisfacimento delle priorità garantite agli studenti idonei, i servizi abitativi possono essere erogati alla generalità degli studenti al costo medio unitario del servizio reso.

6. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano insufficienti, gli enti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o attivare altre forme di sostegno. Sono comunque richieste agli studenti le medesime condizioni di accesso e garantite le condizioni di fruizione e godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

7. Mediante convenzioni, gli enti possono consentire alle Università, agli enti locali, alle associazioni culturali nonché agli enti pubblici e privati l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

8. Nei periodi di tempo libero dalle attività studentesche le strutture abitative sono a disposizione degli enti e delle università per i propri fini istituzionali.

Art. 33.

Contributi per attività conviviale

1. Gli enti possono concedere contributi a soggetti privati che svolgono attività conviviale a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione ai servizi abitativi.

2. Sono ammessi ai contributi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della giunta regionale, acquisito il parere della conferenza regionale di cui all'art. 6.

3. I contributi sono concessi tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in una misura, per ciascuno studente, compresa tra il quaranta e il sessanta per cento del costo medio regionale dei servizi abitativi gestiti dagli enti.

4. I contributi non sono cumulabili con i trasferimenti finanziari derivanti dalle convenzioni stipulate tra gli enti e i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 32, comma 6.

5. Gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo non sono ammessi all'indennità sostitutiva del servizio abitativo.

Art. 34.

Servizi e contributi per le locazioni

1. Gli enti istituiscono servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni.

2. I servizi assicurano attività di informazione e supporto nella ricerca di alloggi nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti.

3. I servizi sono destinati agli studenti residenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi e sono attuati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore.

4. Gli enti possono altresì concedere contributi sui costi dei contratti di locazione.

5. I contributi sono destinati agli studenti residenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi, in grado di documentare un regolare contratto di locazione.

Art. 35.

Facilitazioni per il trasporto

1. Gli Enti possono stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore degli studenti.

2. Gli enti possono altresì concedere contributi agli studenti sulle spese sostenute per la fruizione di servizi di trasporto.

Art. 36.

Sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà

1. Gli enti possono concedere sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla presente legge per gravi motivazioni.

2. L'importo dei sussidi non può essere superiore a quello stabilito per le borse di studio.

Art. 37.

Concessione e revoca dei benefici

1. I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi in via anticipata, senza la necessità della presentazione di fidejussioni bancarie o di altre garanzie patrimoniali.

2. Qualora i beneficiari degli interventi siano tenuti alla restituzione delle somme percepite per inadempimento o rinuncia, la restituzione medesima concerne esclusivamente gli importi erogati, senza maggiorazioni.

3. Il disposto di cui al comma 2, si applica anche ai benefici erogati in attuazione della legge regionale 55/1990.

Art. 38.

Accertamenti

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici, gli studenti devono attestare la condizione economica sulla base delle disposizioni statali vigenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti possono stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza fiscale.

3. Gli enti richiedono ai competenti uffici finanziari statali l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 39.

Sanzioni

1. Gli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti di attuazione degli interventi di cui alla presente legge o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari dagli organi delle Università possono essere sospesi o esclusi dalla fruizione dei servizi e benefici per tutta la durata del corso di studi.

2. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi o benefici goduti indebitamente, oltre agli interessi legali, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

Art. 40.

Pubblicità

1. Gli Enti provvedono a dare idonea pubblicità all'elenco dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, anche mediante mezzi informatici.

Art. 41.

Trattamento dei dati

1. In qualità di titolari del trattamento dei dati personali nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, gli enti comunicano ad altri soggetti pubblici, a soggetti privati e a enti pubblici economici i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle dei soggetti ai quali sono comunicati; provvedono altresì nell'ambito delle finalità istituzionali alla diffusione di tali dati.

2. Gli enti trattano i dati sensibili e giudiziari di stretta pertinenza allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dotandosi di apposito regolamento.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Norme transitorie

1. Gli organi degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine sono costituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni per il rinnovo degli organi accademici.

3. Fino alla costituzione degli organi degli enti di cui al comma 1, rimangono incaricati i corrispondenti organi degli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine.

4. Fino alla definizione, ai sensi dell'art. 22, dell'assetto organizzativo degli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine, continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale degli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

5. Gli incarichi di direttore degli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti agli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine.

6. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale n. 55/1990 restano in vigore fino a termine di scadenza dalle stesse previsto.

Art. 43.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);

b) il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

c) l'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

d) l'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

e) l'art. 22 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

f) l'art. 126 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

g) l'art. 4 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

h) il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo della legge regionale n. 55/1990);

i) il comma 51 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (recante interpretazione autentica della legge regionale n. 55/1990);

j) l'art. 24 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (recante interpretazione autentica della legge regionale n. 55/1990);

k) la legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario);

l) il comma 63, dell'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo della legge regionale n. 43/1996).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 27-bis della legge regionale n. 55/1990 e di cui agli articoli 5, comma 3, e 8, comma 2, della legge regionale n. 43/1996 cessano di avere efficacia a decorrere dall'approvazione del piano regionale di cui all'art. 7.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, alla cui attuazione provvedono gli enti di cui all'art. 9, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito specificato:

a) per la lettera a), numeri da 3) a 7), per la lettera b), numeri da 1) a 3) e 5), e per la lettera c) all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: «Finanziamenti agli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario» - capitolo 5080, nella cui denominazione le parole: «Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.)» sono sostituite dalle seguenti: «Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario»;

b) per la lettera a), numeri 1) e 2), all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271 - capitolo 5086 e all'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 - capitolo 5076;

c) per la lettera b), numero 4), all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271 - capitolo 5182.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art., 6, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 22 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 29 e 30 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 9.3.320.1.271 - capitolo 5086;

b) UPB 9.3.320.1.272 - capitolo 5076.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 fanno carico all'unità previsionale di base 9.3.320.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 23 maggio 2005

ILLY

05R0478

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 28.

Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, amministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

Art. 2.

Principi e finalità

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi, alla sicurezza dei prodotti e alla qualificazione dei consumi;

c) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche ed alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

e) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all'aggiornamento professionale degli operatori;

f) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;

g) la salvaguardia e la qualificazione del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

h) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della governance cooperativa come metodi di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini della programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo secondo modelli co-evolutivi.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, stabilisce le norme di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Pianificazione territoriale

1. Nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la Regione stabilisce con apposite prescrizioni i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale cui le province ed i comuni si conformano nei loro strumenti di pianificazione.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 vengono definite con particolare riguardo ai requisiti delle aree di localizzazione ed agli standard di qualità e di prestazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d'ambito sovracomunale.

Art. 5.

Piano regionale dello sviluppo economico

Nel Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi in materia di attività produttive) la Regione prevede interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei servizi commerciali.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI

Sezione I

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6.

Competenze dei comuni

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione, alle province o ad altri enti.

Art. 7.

Competenze delle province

1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono, attraverso le agenzie formative accreditate ai sensi della normativa regionale, la formazione professionale per l'accesso alle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio.

Art. 8.

Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Regione, province e comuni possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), sulla base di apposite convenzioni.

Sezione II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9.

Sportello unico per le attività produttive

1. Nei comuni in cui è istituito e operante lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, si può ricorrere allo stesso per i procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge.

Sezione III

ORGANISMI ASSOCIATIVI

Art. 10.

Centri di assistenza tecnica

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.

2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

5. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività commerciale come definita dall'art. 1, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e dalla legge n. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della legge n. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 385/2003;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 39;

d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27;

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), modificato dall'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'art. 26.

Art. 12.

Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale n. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

Capo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 13.

Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'art. 472 del codice penale.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 14.

Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.);

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.;

3) essere stato iscritto al REC di cui alla legge n. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

3. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o provincia autonoma di residenza.

4. Con il regolamento di cui all'art. 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

Capo III

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 15.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera h);

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera h);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

Art. 16.

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti) da ultimo modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia.

2. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Art. 17.

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di cui all'art. 22, comma 1, lettera i), definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 18.

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di cui agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 1, lettera i).

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d'utenza interessato dall'insediamento. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

6. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

7. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 19.

Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 14, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 16, comma 1.

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

6. Il comune può regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

Art. 20.

Empori polifunzionali

1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

Art. 21.

Vendita all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.

2. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;

- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

Art. 22.

Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione stabilisce, in particolare:

- a) il contenuto della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 16, comma 1;
- b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;
- c) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
- d) i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1;
- e) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1;
- f) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
- g) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 17, comma 2;
- h) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;
- i) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto di eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti, da individuarsi in relazione ai rapporti tra le superfici della media e grande distribuzione e la densità della popolazione, nonché alla sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relativi a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti economici e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
- j) i casi in cui l'autorizzazione all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
- k) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all'inserimento all'interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
- l) i criteri per l'apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
- m) le modalità per l'attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
- n) il contenuto della denuncia d'inizio attività di cui all'art. 63;
- o) il contenuto della comunicazione di cui all'art. 92, comma 2.

Capo IV

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 23.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

- a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'art. 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

- b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 24.

Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1000;
- c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) le grandi strutture di vendita;
- f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
- g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

Art. 25.

Esercizio dell'attività

1. L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.

4. L'autorizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione di cui all'art. 28.

5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal comune.

Art. 26.

Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

- a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 27.

Direttive regionali

1. La Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree territoriali.

Art. 28.

Piano comunale

1. Sulla base delle direttive di cui all'art. 27, i comuni approvano il piano di localizzazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. Il piano comunale è approvato previa concertazione con le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

3. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio del comune o di una frazione di esso non esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti dall'art. 24.

Capo V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 29.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 30.

Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

Art. 31.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

Art. 32.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.

2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

Art. 33.

Concessioni temporanee di posteggio

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. Il comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui all'art. 34, comma 3.

Art. 34.

Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, e nel posteggio fuori mercato. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.

4. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 3.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 35.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività in orma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 1, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

Art. 36.

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 37.

Fiere e fiere promozionali

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

Art. 38.

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:

a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n. 87;

b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 39.

Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare dell'autorizzazione e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 40.

Piano e regolamento comunale

1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare:

a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;

b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato;

c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

3. Il piano approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

4. Il piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

5. Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

6. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

7. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

8. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano.

9. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Capo VI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 41.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

Art. 42.

Esercizio dell'attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

4. La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell'ambito di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Art. 43.

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale di cui all'art. 47.

2. Gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico.

3. I soggetti aggiudicatari delle attività programmate, prima di dare inizio all'attività di somministrazione e comunque non oltre centottanta giorni dall'aggiudicazione, presentano la denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995, al comune competente per territorio e possono attivare l'attività dalla data di ricevimento della denuncia.

4. I requisiti di cui all'art. 42, comma 2 devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

Art. 44.

Attività stagionale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le procedure di cui all'art. 43.

Art. 45.

Attività temporanea

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.

3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.

Art. 46.

Direttive regionali

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali.

Art. 47.

Programmazione comunale

1. Sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 46, i comuni definiscono gli atti di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle di cui all'art. 44, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Art. 48.

Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Non sono soggette alla programmazione comunale di cui all'art. 47 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio

dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli empori polifunzionali di cui all'art. 20;

d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 41, comma 1, lettera e) e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

f) al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995 al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

Art. 49.

Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.

2. È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Capo VII

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Art. 50.

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intendono:

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;

b) per rete, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privati e gli impianti per natanti;

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

e) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

f) per servizi all'automobile e all'automobilista, attività quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat;

g) per impianto ad uso privato, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;

b) per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934.

Sezione I

IMPIANTI STRADALI

Art. 51.

Bacini di utenza regionali

1. A garanzia di un'articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione di carburanti il territorio regionale è ripartito in aree di pianura e aree montane.

2. Ai fini del presente capo per aree montane si intendono i comuni riconosciuti interamente montani ed i territori montani dei comuni parzialmente montani di cui all'allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane), modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 37.

3. Nelle aree montane possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore a condizione che si tratti di un impianto di pubblica utilità come definita all'art. 52 e che ne sia garantita una adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

4. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti con la presenza del gestore possono proseguire l'attività senza la presenza del gestore, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

5. Nelle aree montane con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali di cui all'art. 20.

Art. 52.

Impianti di pubblica utilità

1. È da considerarsi impianto di pubblica utilità:

a) nelle aree di pianura, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;

b) nelle aree montane, l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 5 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;

c) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

Art. 53.

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui art. 60.

2. Ai fini del presente capo per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione.

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto definite nel regolamento di cui all'art. 60.

4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 nonché quelle effettuate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

6. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.

7. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa possono permanere nel sito originario qualora abbiano le condizioni previste dal regolamento di cui all'art. 60 ovvero qualora siano suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune.

8. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 7 il comune revoca l'autorizzazione salvo quanto previsto al comma 9.

9. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga installato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità come definito all'art. 52 anche in presenza delle fattispecie d'incompatibilità relativa.

Art. 54.

Nuovi impianti

1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita:

a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. Gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui all'art. 60.

3. Il comune può autorizzare l'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto di quanto previsto nei piani comunali di settore. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere ceduta separatamente dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti.

Art. 55.

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Con il regolamento di cui all'art. 60 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

Art. 56.

Attività economiche accessorie integrative negli impianti esistenti

1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere installati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che sia esercitata una attività di vendita al dettaglio su una superficie di vendita:

a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all'art. 54, comma 2.

3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all'art. 54, comma 3.

Art. 57.

Modifiche degli impianti

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;

b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;

i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995, che il titolare presenta al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'art. 55 le seguenti modifiche:

a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 58.

Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto.

2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'agenzia delle dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e un rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale (Azienda U.S.L.), competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune e sono a carico del richiedente,

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'art. 57, comma 1 soggette a denuncia di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.

Art. 59.

Localizzazione degli impianti

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente capo, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di cui all'art. 110, comma 1, predispongono apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale.

2. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti il territorio comunale è ripartito in zone.

3. Con il regolamento di cui all'art. 60 la Regione stabilisce:

- a) le zone comunali di cui al comma 1;
- b) le superfici minime degli impianti;
- c) le distanze minime tra gli impianti.

4. Il comune ha facoltà di determinare valori di superfici e distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del comma 3, lettere b) e c), in misura non superiore al 20 per cento.

5. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti, il comune ha facoltà di determinare valori di distanze in deroga a quelli stabiliti ai sensi del comma 3, lettera c), in misura superiore al venti per cento, per realizzare progetti previsti da accordi territoriali promossi dalla Regione Toscana.

6. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità per l'assegnazione può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili, ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque, oltreché alla realizzazione di impianti eroganti anche carburanti ecologici.

7. Non possono essere installati impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze.

Art. 60.

Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all'art. 3 la Regione definisce, in particolare:

- a) le fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'art. 53, comma 3, nonché le condizioni di cui all'art. 53, comma 7;
- b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'art. 55;
- c) le zone comunali, le superfici e distanze minime tra gli impianti di cui all'art. 59, comma 3;

d) gli standard di qualità e prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico di cui agli articoli 54, comma 2 e 56, comma 2.

Sezione II

IMPIANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI

Art. 61.

Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'art. 55.

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'art. 50, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito.

3. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia; il titolare dell'attività, contestualmente alla denuncia, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

4. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata dal comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

5. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche e ai criteri di superficie e distanza previste nella presente legge e nel regolamento per i nuovi impianti.

Art. 62.

Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore forniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Capo VIII

FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 63.

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 9/1995, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della denuncia.

Art. 64.

Spacci interni

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 65.

Distributori automatici

1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'art. 63.

2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

3. È vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 66.

Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione

1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la denuncia d'inizio attività di cui all'art. 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. È vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 67.

Norme speciali per la vendita tramite televisione

1. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta denuncia d'inizio attività di cui all'art. 63.

2. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Art. 68.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la denuncia d'inizio attività di cui all'art. 63 è presentata al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

3. Il tesserino di cui al comma 2 deve essere numerato e deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Art. 69.

Persone incaricate

1. L'attività di cui all'art. 68, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.

2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'art. 13.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
- b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
- c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

Capo IX

SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE

Art. 70.

Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande.

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'art. 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 71.

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto-legge n. 151/2001.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 72.

Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio.

2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni.

3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto-legge n. 151/2001.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

Art. 73.

Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

Art. 74.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'art. 77.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'art. 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

Art. 75

Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

Art. 76.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi

1. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Art. 77.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante in un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.

2. Il subingresso in un'autorizzazione al commercio in forma itinerante di cui all'art. 35 è comunicato dal subentrante al comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

3. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 78.

Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti

1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.

Art. 79.

Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Capo X

ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 80.

Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.

2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.

3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la chiusura domenicale e festiva.

5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno, individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2.

6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della legge regionale n. 38/1998.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.

9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è finalizzata alla definizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:

- a) l'individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
- b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
- c) la realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.

10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 81.

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti stabiliti dal comune, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.

2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.

3. Gli esercizi di cui all'art. 48, comma 1, lettera a), osservano l'orario dell'attività prevalente.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.

Art. 82.

Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come definita dall'art. 24, comma 2.

Art. 83.

Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all'art. 80.

Art. 84.

Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti

1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti obblighi:

- a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquanta-due ore;
- b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.

2. Nella fascia di apertura obbligatoria dei giorni feriali l'impianto è assistito da personale.

3. Le fasce orarie e i criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti sono determinati nel regolamento di cui all'art. 3. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari e i turni dell'impianto. Per tali attività il comune può consentire l'osservanza di orari e turni diversi.

Art. 85.

Pubblicità degli orari

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

Art. 86.

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La prevalenza di un'attività di vendita è determinata in base al volume di affari.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

4. Gli esercizi di cui all'art. 20 possono derogare alle disposizioni dell'art. 80.

Capo XI

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Art. 87.

Pubblicità dei prezzi

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico solo per il tempo strettamente necessario all'allestimento dell'esposizione.

3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

5. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

7. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 6, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

8. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

9. Negli impianti di distribuzione dei carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati, senza l'indicazione generica di sconti.

Capo XII

VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI

Sezione I

VENDITE STRAORDINARIE

Art. 88.

O g g e t t o

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Costituiscono vendite straordinarie:

a) le vendite di liquidazione;

b) le vendite di fine stagione.

3. Con il regolamento di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie.

Art. 89.

Offerta delle merci

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 90.

Pubblicità dei prezzi

1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:

a) il prezzo normale di vendita;

b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Art. 91.

Pubblicità delle vendite straordinarie

1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione di cui all'art. 92, comma 2.

2. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Art. 92.

Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Art. 93.

Durata delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

a) di otto settimane nelle ipotesi di cui all'art. 92, comma 1, lettere a) e b);

b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui all'art. 92, comma 1, lettere c) e d).

Art. 94.

Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione

1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione.

2. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 95.

Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.

3. I comuni, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, possono stabilire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate al comma 2.

Sezione II

VENDITE PROMOZIONALI

Art. 96.

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitati.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all'art. 95 non possono svolgersi nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.

3. Alle vendite disciplinate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 90.

Capo XIII

QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO

Art. 97.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerciali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;

b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.

Art. 98.

Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.

2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:

1) associazione delle imprese interessate;

2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;

b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio-economico e territoriale interessato;

c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza;

d) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;

e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;

f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.

3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.

5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

Art. 99.

Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici

1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle attività commerciali, turistiche ed economiche di specifico interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti territoriali interessati.

Capo XIV

MONITORAGGIO, VIGILANZA, SANZIONI E DECADENZE

Sezione I

OSSERVATORIO REGIONALE

Art. 100.

Osservatorio regionale

1. È istituito l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. Al fine dell'aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.

3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l'osservatorio nazionale del commercio.

4. Apposita commissione nominata dalla giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

5. La commissione di cui al comma è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Sezione II

VIGILANZA

Art. 101.

Vigilanza

1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

3. Le violazioni degli articoli 102, 104 e 105, comma 7, commesse nel territorio della Regione Toscana, sono iscritte nell'archivio regionale dei trasgressori di cui all'art. 5 della legge regionale n. 81/2000.

Sezione III
S A N Z I O N I

Art. 102.

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'art. 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. Nel caso di violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l'attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

Art. 103.

Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17-*quater* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 104.

Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge n. 689/1981.

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

Art. 105.

Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'art. 13;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'art. 61, comma 2;

c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;

d) attiva un impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'art. 51, comma 3;

e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 3.

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste all'art. 51, comma 3, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.

4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 3, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 chiunque:

a) effettua le modifiche di cui all'art. 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la denuncia;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d) non espone, in modo leggibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'art. 57 senza autorizzazione od omettendo la denuncia, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della denuncia.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni.

8. Chiunque violi le disposizioni del capo IX è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.

Sezione IV
D E C A D E N Z E

Art. 106.

Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:

- a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 70;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 107.

Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
- b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 43, comma 3, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, la denuncia di inizio di attività non sia presentata entro centottanta giorni dall'aggiudicazione ovvero l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia d'inizio di attività;
- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 70;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 108.

Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 71.

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 71.

Art. 109.

Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e dell'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

- a) qualora vengano meno requisiti di cui all'art. 13;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione;

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a centottanta giorni in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'art. 72;

d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell'art. 72, comma 2, sospenda l'attività per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Capo XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 110.

Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 111, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 e da tale data sono abrogate:

- a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche);
- d) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 e delle direttive di cui all'art. 27, i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti nelle materie di cui alla presente legge.

3. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 111.

Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda.

3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

4. Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento.

5. Dalla data di cui all'art. 111, comma 1, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall'art. 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

6. Dalla data di cui all'art. 111, comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/1991, hanno diritto di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.

7. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della legge n. 426/1971 e 2 della legge n. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'art. 14, comma 1, lettera b). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all'art. 111, comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.

8. Fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della legge n. 426/1971 e 2 della legge n. 287/1991.

9. In luogo delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti di programmazione comunale di cui all'art. 47.

Art. 112.

Disposizioni transitorie

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.

2. Dalla data di cui all'art. 110, comma 1, il contenuto dell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) mantiene efficacia per i comuni inseriti nell'elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all'art. 80.

Art. 113.

Disapplicazione di disposizioni statali

1. Dalla data di cui all'art. 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale n. 375/1988;

4) 28, comma 17;

5) 30, comma 5;

b) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

2. Dalla data di cui all'art. 111, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 43, e 9, comma 3;

b) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 febbraio 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 2005.

05R0260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2005, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 16 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 42/1998 che prevede che l'esercizio dei servizi autorizzati è disciplinato con regolamento dell'ente competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 42/1998;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 1° febbraio 2005, con la quale è stato approvato il regolamento regionale di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) come da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 33, disciplina le modalità del rilascio del titolo per l'effettuazione di servizi autorizzati di trasporto pubblico su gomma di competenza regionale.

Capo II

TITOLO AUTORIZZATIVO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Ambito di competenza

1. La struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), legge regionale n. 42/1998, per i servizi automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche o funzioni, i capoluoghi di provincia ed il comune di Piombino in quanto centro dotato di infrastrutture per la mobilità marittima aventi rilevanza a livello regionale.

2. L'autorizzazione relativa ai servizi che interessano il territorio di due regioni, con percorso prevalente nella Regione Toscana, è rilasciata previa richiesta di parere alla Regione limitrofa interessata.

Art. 3.

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda dei soggetti interessati all'autorizzazione dei servizi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 42/1998 contiene gli elementi indicati nello schema tipo allegato al presente regolamento (allegato A).

2. L'autorizzazione non è soggetta a limiti temporali.

3. In caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione regolarmente formulata e senza motivi ostativi al suo accoglimento, ma relativa a servizi interregionali, il dirigente della struttura regionale competente provvede all'immediato invio della medesima alla Regione limitrofa interessata, dando alla stessa il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. per esprimere eventuali pareri contrari al rilascio dell'autorizzazione medesima. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni il dirigente responsabile procede al rilascio dell'autorizzazione.

4. Nel caso di ricevimento di una domanda di autorizzazione relativa a nuovi percorsi per la quale occorra acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio relativo all'idoneità del percorso ed all'ubicazione delle fermate di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il dirigente della struttura regionale competente comunica all'interessato la sospensione del procedimento fino all'acquisizione del relativo nulla osta.

5. Le eventuali modifiche, concernenti percorso, programma di esercizio, e tariffe del servizio, anche in relazione ad altre prestazioni o servizi comprese nella tariffa medesima, specificate nella domanda di cui al comma 1, sono comunicate alla struttura regionale competente e si considerano accolte qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

6. La cessazione del servizio autorizzato è comunicata alla struttura, regionale competente trenta giorni prima dell'interruzione del servizio e della stessa è data adeguata informazione all'utenza.

7. Per i servizi autorizzati con finalità turistiche, eserciti su prenotazione, è ammessa la soppressione della corsa ove i passeggeri coprano meno del trenta per cento dei posti disponibili; in tal caso gli utenti sono informati almeno ventiquattro ore prima dell'orario di effettuazione della corsa medesima.

Art. 4.

Diniego

1. L'autorizzazione non è rilasciata nei seguenti casi:

a) ove il richiedente non risulti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

b) ove la domanda di autorizzazione non contenga gli elementi indicati nello schema tipo (allegato A) di cui all'art. 3, comma 1;

c) ove sia stato negato il nulla osta di cui all'art. 3, comma 4;

d) ove l'effettuazione del servizio richiesto comporti sottrazione di utenza ai servizi programmati su gomma e su ferro di cui all'art. 2 della legge regionale n. 42/1998, la sottrazione dell'utenza è valutata in base alle caratteristiche del servizio proposto, con particolare riferimento al percorso, al programma di esercizio, alle tariffe ed all'offerta di ulteriori servizi complementari; i servizi corrispondenti a quelli di gran turismo in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non determinano sottrazione di utenza ai servizi programmati;

e) ove la regione limitrofa abbia espresso parere negativo in ordine ai servizi interregionali.

Art. 5.

Decadenza

1. L'autorizzazione è soggetta a decadenza quando vengono meno i requisiti previsti dal decreto Ministero dei trasporti n. 448/1991.

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

Norma transitoria

1. Le imprese concessionarie di autolinee di gran turismo operanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzate ad esercire i servizi previsti nel programma di esercizio assentito.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2005

MARTINI

(Omissis).

05R0265

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 15.

Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'art. 15-*quater*, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 2.

Norme di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo.

2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.

3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.

Art. 3.

Indennità

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0290

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 16.

Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle aziende sanitarie regionali.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge al fine di concorrere al contenimento della spesa e all'ottimizzazione dell'utilizzo del personale nelle pubbliche amministrazioni, detta i criteri in materia di dotazione organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali.

Art. 2.

Disciplina delle dotazioni organiche

1. La dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali, da rideterminare ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non può essere superiore al numero dei posti di organico complessivo vigente alla data del 29 settembre 2002.

Art. 3.

Programmazione e formazione

1. La Regione e l'Università degli studi di Perugia, al fine di rendere coerenti le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie regionali alla individuazione di specifiche professionalità da inserire nelle stesse, entro il 31 marzo di ogni anno, definiscono d'intesa fra di loro, la programmazione relativa al numero degli iscritti al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, alla tipologia, al numero e alla sede dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché alle discipline e al numero dei posti da assegnare ai corsi di specializzazione.

Art. 4.

Disciplina delle assunzioni

1. Le Aziende sanitarie regionali nei limiti dei tetti di spesa fissati annualmente dalla giunta regionale, tenendo conto della situazione economico-finanziaria di ogni singola azienda, procedono alle assunzioni di personale per la copertura dei posti vacanti della propria dotazione organica definita ai sensi dell'art. 2, secondo piani annuali di reclutamento che individuano le priorità previa ricognizione dei rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato attivati negli ultimi cinque anni con le predette aziende.

2. I piani di cui al comma 1, sono redatti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria aziendali, sulla base dei seguenti criteri:

- a) indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale;
- b) programmazione strategica aziendale contenente il piano di razionalizzazione delle strutture complesse;
- c) rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

3. La giunta regionale approva con proprio provvedimento, entro quaranta giorni dal ricevimento il piano annuale di reclutamento di cui al comma 1 previa verifica della congruità dello stesso con i criteri di cui al comma 1.

4. Le Aziende sanitarie regionali prevedono nelle procedure di assunzione riferite ai posti vacanti di ogni ruolo evidenziati nei piani di reclutamento, la riserva dei posti con le modalità e i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 5.

Personale amministrativo tecnico e professionale

1. La giunta regionale, sulla base dei criteri indicati agli articoli 3 e 4, adotta il piano triennale di formazione finalizzato a soddisfare le esigenze di reclutamento a tempo indeterminato di personale amministrativo della ex carriera direttiva e personale dirigenziale amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende sanitarie regionali.

2. L'accesso alle carriere di cui al comma 1 avviene per corso-concorso di formazione espletato dalla scuola regionale di sanità della Regione Umbria, a seguito di pubblica selezione effettuata dalle Aziende sanitarie regionali.

Art. 6.

Copertura posti vacanti

1. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, il cinquanta per cento dei posti disponibili della qualifica di dirigente è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali che bandiscono il relativo concorso.

2. I dipendenti delle aziende sanitarie regionali in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva dell'ente che bandisce il concorso e che hanno maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, possono partecipare al concorso per la copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1.

3. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso una delle aziende sanitarie regionali, è inquadrato, a domanda, nel relativo posto vacante della dotazione organica, sentite le amministrazioni interessate.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

1. I limiti previsti dall'art. 2 non si applicano in relazione a variazioni di costo derivanti dalla contrattazione collettiva nonché a seguito di eventuali trasferimenti di personale, o di risorse compensative, in attuazione di conferimento di funzioni.

Art. 8.

Processi di mobilità

1. Le Aziende sanitarie regionali, preliminarmente all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale a tempo indeterminato, in conformità ai criteri e ai limiti definiti dalla giunta regionale, applicano la disciplina in materia di mobilità prevista dai contratti collettivi di lavoro nonché la disciplina di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri, le modalità e termini per l'espletamento delle procedure selettive finalizzate all'acquisizione del personale di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La giunta regionale stabilisce, nell'atto di cui al comma 2, il termine entro il quale deve essere attivata la procedura di selezione pubblica per la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito della procedura di cui al comma 1.

Art. 9.

Mobilità volontaria

1. Non sono assoggettate alle procedure di cui all'art. 8 le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a processi di mobilità volontaria nonché quelle a seguito di riammissione in servizio di personale cessato da non oltre cinque anni purché in presenza nella dotazione organica di posto corrispondente, in analogia a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della legge 8 gennaio 2002, n. 1.

Art. 10.

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, per il periodo di vigenza del Piano sanitario regionale 2003-2005 e comunque non oltre la data di approvazione del successivo Piano sanitario regionale, alle Aziende sanitarie regionali.

TITOLO II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE
20 GENNAIO 1998, N. 3

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3

1. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il presidente della giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla giunta regionale, in conformità con contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina».

2. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 3/1998 è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di cui al comma 5 del presente articolo».

3. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. La giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulterior incarico, purché attribuito prima della scadenza del decennio dall'entrata in vigore della presente legge.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0291

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 17.

Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) favorire, promuovere e sostenere la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, di seguito denominate aziende sanitarie, per la gestione di un sistema integrato delle funzioni tecniche e amministrative comuni a tutti i soggetti del servizio sanitario;

b) attuare gli indirizzi strategici della programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, con la presente legge, intende conseguire i seguenti obiettivi:

- a) razionalizzazione della spesa sanitaria, tenendo conto degli interessi diretti della collettività e ispirando la gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e redditività, finalizzata al miglioramento dei livelli di assistenza e di servizi resi al cittadino;
- b) omogenea applicazione degli indirizzi regionali in materia di politica sanitaria;
- c) efficiente ed efficace partecipazione degli enti associati al processo di ottimizzazione dell'impiego delle risorse attraverso la pianificazione di strategie e l'attivazione di procedure comuni.

Art. 3.

Società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative

1. La Regione promuove la costituzione di una società a partecipazione pubblica di tipo consortile tra le aziende sanitarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) gestione delle risorse umane:
 - 1) trattamento economico;
 - 2) gestione previdenziale;
 - 3) procedure per il reclutamento del personale;
 - 4) formazione del personale;
- b) affari legali;
- c) acquisizione beni e servizi;
- d) ottimizzazione logistica;
- e) gestione del patrimonio;
- f) gestione delle tecnologie;
- g) gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche;
- h) assistenza tecnico-gestionale alle aziende sanitarie per le funzioni ottimizzabili;
- i) attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale, anche ai fini dell'assistenza economico-finanziaria, al fine di favorire e promuovere l'introduzione di forme innovative di gestione tese al risparmio e alla razionalizzazione e al razionamento dei fattori di produzione.

2. L'ingresso di nuovi soci nella società può essere consentito, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi vigenti e dallo statuto, ad altri enti pubblici o organismi di interesse pubblico, purché le loro finalità siano coerenti e compatibili con gli obiettivi della presente legge.

Art. 4.

Funzioni di indirizzo della Regione

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, delinea gli indirizzi strategici cui dovranno fare riferimento le aziende sanitarie quali soci della società costituita ai sensi dell'art. 3, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione in forma associata da parte delle aziende sanitarie delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3.

Art. 5.

Organi della società

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1, esercitano le funzioni e i poteri attribuiti a ciascuno dalle norme vigenti e dallo statuto.

Art. 6.

Assemblea dei soci

1. Le aziende sanitarie partecipano all'assemblea della società con i propri direttori generali.

Art. 7.

Amministratore unico

1. L'assemblea dei soci nomina, su designazione della giunta regionale, l'amministratore unico che nella fase transitoria viene individuato tra i direttori generali in carica in una delle aziende sanitarie regionali.

2. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, la nomina ad amministratore unico determina il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni e al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 8.

Quote di partecipazione

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo sociale tra i soci, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.

2. Ciascun componente dell'assemblea rappresenta l'ente associato in misura pari alla quota di partecipazione al fondo sociale fissata nello statuto.

Art. 9.

Personale della società

1. L'amministratore unico di cui all'art. 7, individua, nell'ambito delle aziende del servizio sanitario regionale e degli eventuali enti associati, il personale ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative-gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all'inserimento nell'organico della società.

2. Al personale della società si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.

3. La società, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture dei soci, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.

4. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite alla società sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, è assegnato ad altri servizi aziendali.

Art. 10.

Statuto

1. Lo statuto disciplina in particolare:

- a) il funzionamento degli organi societari e l'organizzazione della società;
- b) le modalità di adesione alla società;
- c) i requisiti richiesti per la nomina dell'amministratore unico;
- d) la facoltà della società, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei soci, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei soci stessi.

Art. 11.

Norma transitoria

1. La giunta regionale, trascorso un periodo di due anni dalla data della costituzione della società, procede ad una valutazione dei costi e dei benefici e ne riferisce al consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 febbraio 2005

LORENZETTI

05R0292

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 3.

Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 «Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale» da ultimo modificato dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16.

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 52/1982, da ultimo modificato dalla legge regionale n. 16/2003, è sostituito dal seguente:

«4. I proventi delle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo sono introitati dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 gennaio 2005

STORACE

05R0505

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 4.

Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Con la presente legge la Regione disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e detta indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici;

b) punti vendita esclusivi, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

c) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici, nonché quelli di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 3.

Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'art. 4.

3. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, come definiti dall'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche;

e) le librerie con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Per gli esercizi che, a seguito dell'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica), hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione, per un periodo non inferiore ai sei mesi, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione.

5. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Art. 4.

Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di attinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editte;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai soli clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 5.

Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 6.

Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 7.

Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi

1. I titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati.

2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1.

3. La cessazione dell'attività di vendita di prodotti di cui al comma 1 comporta che l'attività di vendita dei prodotti editoriali venga svolta sull'intera superficie di vendita.

4. L'attività di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente dall'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali.

5. Per i punti di vendita esclusivi la cessazione dell'attività di vendita di prodotti editoriali comporta la contemporanea cessazione dell'attività di vendita dei prodotti diversi.

Art. 8.

Obiettivi della pianificazione comunale

1. I piani sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;

b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;

c) facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva comunale.

Art. 9.

Indirizzi per la predisposizione dei piani

1. Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, per la predisposizione dei piani, in particolare:

a) suddividono il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri. La zonizzazione deve, comunque, tener conto dei centri storici, delle periferie, delle semi-periferie, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane;

b) rilevano le caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo a:

1) strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;

2) assetto viario e delle comunicazioni;

3) flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;

c) individuano, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori:

1) numero e densità dei punti vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in rapporto alla superficie territoriale e alla popolazione fluttuante;

2) localizzazione dei punti vendita esistenti, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni avvenute nel biennio;

3) andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

Art. 10.

Piani

1. I comuni del Lazio adottano i piani, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I comuni inviano copia dei piani adottati all'assessorato regionale competente in materia di attività produttive.

3. Sulla base degli indirizzi di cui all'art. 9, i piani definiscono la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione stabilendo i criteri per l'autorizzazione di nuovi punti vendita, il trasferimento di quelli esistenti e l'ottimizzazione dei punti vendita esclusivi già esistenti ed operanti.

4. In sede di definizione dei piani i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a mille.

5. Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone il parametro di cui al comma 4 è riferito alla singola zona, tenendo conto del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti.

6. Qualora nel territorio comunale o nella singola zona non vi sia nessun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie inferiore a mille, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo.

7. Nell'ipotesi in cui dalla pianificazione effettuata ai sensi del comma 4 risulti un numero residuo di famiglie uguale o superiore a settecento, è consentita la previsione di un ulteriore punto vendita esclusivo o non esclusivo.

8. I piani, inoltre:

a) individuano le zone turistiche del territorio comunale nelle quali, per effetto di una maggiore presenza stagionale dell'utenza, i comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto del parametro di cui al comma 4, ridotto del 20 per cento;

b) definiscono le condizioni ed i criteri per la vendita di quotidiani e periodici nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g);

c) stabiliscono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi punti vendita e dell'eventuale trasferimento di quelli esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività.

Art. 11.

Validità del piano

1. Il piano ha durata quadriennale.

2. Il comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.

Art. 12.

Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica

1. I comuni determinano nei piani i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.

3. Il richiedente deve:

a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;

c) non essere iscritto ad albi professionali.

4. Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato;

b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;

c) titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 3, comma 3 per i punti vendita non esclusivi.

5. In caso di domande concorrenti, i comuni individuano criteri di priorità in modo da assicurare comunque la preferenza:

a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione;

b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi.

6. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 13.

Subingresso

1. Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e/o periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la voltura dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 14.

Ferie e riposi

1. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per ferie devono essere regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di turni, d'intesa con le organizzazioni di categoria.

2. Il calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate.

Art. 15.

Sanzioni

1. I comuni applicano le sanzioni previste all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998 per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nei piani.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. I comuni adottano i piani di cui all'art. 10 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione dei piani ai sensi della presente legge, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica, continuano ad avere efficacia i piani già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In assenza del piano, qualora nel territorio di un comune o in una frazione di comune non esistano punti vendita di quotidiani o periodici, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli previsti all'art. 3, comma 3.

4. I punti vendita autorizzati alla vendita, congiuntamente ad altri prodotti, di quotidiani e periodici, in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1999, sono considerati come punti vendita esclusivi.

5. Le disposizioni di cui all'art. 10 non si applicano ai punti vendita esclusivi e non esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici) e la legge regionale 22 maggio 1985, n. 78 (Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 alle disposizioni dell'art. 6 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in materia di rivendite di quotidiani e periodici) sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 gennaio 2005

STORACE

05R0506

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 5.

Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 «Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale».

1. All'art. 2 della legge regionale n. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.»;

b) al comma 3 le parole: «e c)» sono sostituite dalle seguenti: «c) e c-bis)».

Art. 2.

*Ulteriori soggetti beneficiari.
Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 15/2001*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2001 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c-bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'art. 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche.».

Art. 3.

Finanziamento. Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 15/2001

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2001 è aggiunta la seguente:

«b-bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c-bis).».

Art. 4.

*Nuovo compito dell'osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza.
Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 15/2001*

1. All'art. 8 della legge regionale n. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.»;

b) al comma 5 le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis».

Art. 5.

*Disposizione finanziaria. Modifica all'art. 10
della legge regionale n. 15/2001*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2001 la parola: «a)» è sostituita dalle seguenti: «a) e c-bis)».

2. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell'importo di € 50.000,00.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di € 50.000,00 degli stanziamenti dell'U.P.B. T22.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 gennaio 2005

STORACE

05R0507

REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 1.

Ratifica, ai sensi dell'art. 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, di regolamenti regionali adottati dalla giunta regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ratifica

Ai sensi dell'art. 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) sono ratificati i regolamenti regionali adottati dalla giunta regionale ed emanati dal Presidente della Regione, in attuazione delle leggi regionali previgenti alla d di entrata in vigore della suddetta legge, di seguito elencati:

a) regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 «Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa».

b) regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 3 «Modifica del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa».

c) regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 «Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento».

d) regolamento regionale 20 novembre 2002, n. 3 «Regolamento ex art. 3 legge regionale 22 aprile 2002, n. 10 recante «Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative dell'infanzia».

e) regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4 «Regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 «Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali».

f) regolamento regionale 31 dicembre 2002, n. 5 «Procedure e modalità per l'erogazione dei contributi, previsti dalla D.G.R. n. 2441 di integrazione della D.G.R. n. 2439, ad estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000) e degli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti i osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 14 gennaio 2005

STORACE

05R0518

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2005, n. 2.

Regolamento di attuazione dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2005)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera *b*), dello statuto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, lettera *b*), e 4, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) definisce le modalità e le procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali fino all'emanazione degli appositi regolamenti comunali.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fini del presente atto si intende per:

- a*) «legge» la legge regionale n. 41/2003;
- b*) «autorizzazione» l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture e dei servizi che prestano servizi socio-assistenziali;
- c*) «strutture» le strutture pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera *a*) della legge;
- d*) «servizi» le strutture che prestano i servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale, nonché i centri diurni disciplinati agli articoli da 25 a 29 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e successive modifiche (Riordino, programmazione e gestione degli interventi dei servizi socio-assistenziali del Lazio);
- e*) «AUSL» le aziende unità sanitarie locali;
- f*) «BURL» il *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture del presente regolamento è obbligatoria per le strutture pubbliche e private indipendentemente dalla natura dei fini perseguiti, anche in caso di modifiche della struttura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del comune nel cui territorio è ubicata la struttura che offre il servizio.

Art. 4.

R e q u i s i t i

1. L'autorizzazione è rilasciata alle strutture che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché di quelli integrativi stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge stessa.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. Illegale rappresentante della struttura interessata presenta apposita domanda volta ad ottenere l'autorizzazione al comune competente per territorio ed allega la seguente documentazione:

- a*) estremi anagrafici del legale rappresentante e del responsabile;
- b*) certificato del casellario giudiziario e certificato antimafia del legale rappresentante e del responsabile;
- c*) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di impresa familiare costituita ai sensi dell'art. 230-*bis* del codice civile, la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui al comma 6;
- d*) progetto globale della struttura o del servizio secondo quanto stabilito dalla legge e dai successivi provvedimenti, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale;
- e*) piano economico e finanziario dell'attività;
- f*) documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;
- g*) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100 quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica vistate da un tecnico abilitato;
- h*) certificato di agibilità;
- i*) certificato di idoneità igienico-sanitaria;
- l*) certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sui luoghi di lavoro;
- m*) certificato attestante l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- n*) ogni altro documento ritenuto utile dal comune.

2. Per richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di tipo familiare oltre a quanto previsto al comma 1 occorre allegare, altresì, la verifica dei requisiti di igiene per la somministrazione di cibi e bevande, secondo quanto disposto al capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. Per richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di tipo comunitario oltre a quanto previsto al comma 1 occorre allegare, altresì, l'autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande.

4. Per richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle case di riposo per anziani, delle strutture a ciclo semiresidenziale, delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna e dei centri diurni oltre a quanto prescritto al comma 1 occorre allegare:

- a*) autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande,
- b*) specifica destinazione d'uso della struttura;
- c*) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle case-albergo per anziani oltre a quanto prescritto al comma 1 occorre allegare:

- a*) due copie degli elaborati di progetto in scala 1:100, quali, in via esemplificativa, planimetrie, sezioni, prospetti o relazione tecnica, vistate da un tecnico abilitato, relativamente sia alla struttura residenziale che al centro-servizi;
- b*) autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande, relativamente al centro-servizi;
- c*) specifica destinazione d'uso della struttura;
- d*) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette.

6. Per la presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione in collaborazione con i servizi delle AUSL per quanto di loro competenza. A tal fine può essere costituita un'apposita commissione interdisciplinare.

2. Il comune richiede l'integrazione della documentazione prevista dall'art. 5 in caso di documentazione incompleta.

3. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero al diniego dell'autorizzazione stessa, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 4.

Art. 7.

Cessione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere ceduta a terzi previo assenso del comune e verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Il comune provvede alla volturazione della autorizzazione a seguito di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della proprietà o della concessione in godimento della struttura o del sevizio.

3. In caso di trasferimento a causa di morte gli eredi entro un anno dalla apertura della successione possono chiedere al comune di provvedere alla volturazione dell'autorizzazione a loro favore ovvero cederla a terzi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 8.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il comune provvede alla sospensione e revoca dell'autorizzazione nei casi e con le modalità previsti dall'art. 13 della legge.

Art. 9.

Richiesta di adeguamento dell'autorizzazione

1. Entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio degli atti previsti dall'art. 2 della legge il legale rappresentante presenta al comune apposita domanda per l'adeguamento delle strutture disciplinate dall'art. 14, comma 5 della legge alle disposizioni in essa contenute.

Art. 10.

Cessazione di efficacia

1. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio del presente regolamento cessano di avere efficacia le precedenti deliberazioni della giunta regionale in materia.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 18 gennaio 2005

STORACE

05R0519

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 7.

Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione e promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione, sentiti i comuni, le province e le comunità montane, le aziende sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo, riguardante, in particolare:

a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo-animale-ambiente;

b) corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie;

c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli enti locali, sentite le associazioni protezionistiche;

d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalità della presente legge, da destinare ai comuni, singoli o consorziati, alle associazioni protezionistiche di cui all'art. 9, ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a:

a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici;

b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione;

c) i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il risanamento e la costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani;

d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;

e) la nomina a guardia zoofila volontaria;

f) le procedure per l'affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli articoli 5 e 6;

g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 281/1991 secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'assessorato alla sanità è tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Competenze delle aziende sanitarie locali

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni loro demanclate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:

a) provvedono alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge;

b) provvedono anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;

c) disciplinano e provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

d) collaborano con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;

e) disciplinano ed effettuano il controllo sanitario dei canili comunali di cui all'art. 5, dei rifugi per cani di cui all'art. 6, e di qualunque struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione della presente legge;

f) attuano gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffuse degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda sanitaria o dai comuni;

g) provvedono a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'art. 10;

h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela del benessere degli stessi;

i) possono provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i comuni, alla gestione dei canili comunali.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione, aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti adempimenti:

a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe canina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge;

b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri previsti nel regolamento di attuazione della presente legge;

c) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;

d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 9 o con le Aziende sanitarie locali, alla gestione dei canili comunali;

e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione, nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento.

Art. 5.

Canile comunale

1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti catturati, per un periodo massimo di novanta giorni, per permettere l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da parte dell'autorità sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'art. 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi; fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9.

5. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonché le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per cani di cui all'art. 6 o da un canile privato, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria e sotto controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e la stipula di apposita convenzione.

6. I canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 6.

Canile rifugio

1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali provenienti dai canili comunali che non hanno trovato adozione o altra sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario competente.

2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali destinando a tal fine aree opportunamente separate da quelle destinate alla custodia temporanea degli animali.

4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4 dell'art. 5.

5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Per le modalità e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 7.

Misure di protezione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8.

Trattamento dei felini

1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione felina.

2. I gatti in libertà, su richiesta dei comuni o delle associazioni protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile, il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'art. 9.

Art. 9.

Partecipazione dei privati

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, i comuni e le aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e dell'opera di:

- a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione degli animali;
- b) privati, anche in forma associata e cooperativa;
- c) ambulatori veterinari privati.

2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3. Possono esercitare, senza fini di lucro, le seguenti attività:

- a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione degli stessi;
- b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;
- c) gestione dei rifugi per cani;
- d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione;
- e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del randagismo;
- f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile ed organizzazione dei relativi corsi.

3. Le associazioni protezionistiche che gestiscono strutture di ricovero per cani nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza tecnico-scientifica per le attività da loro svolte ai sensi della presente legge.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo le associazioni protezionistiche di cui al comma 2 possono richiedere contributi che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo devono operare in conformità alle finalità ed alle norme della presente legge ed utilizzare strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della presente legge. Tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti attività:

- a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità costante;
- b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.

7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 3, secondo le procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge.

8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

9. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato alla verifica di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti e delle strutture utilizzate da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

10. Le convenzioni già stipulate dai comuni e dalle aziende sanitarie locali con privati o con associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 10.

Registro del canile

1. La gestione di un canile municipale, o di un rifugio per cani, comporta l'obbligo della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali recante le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11.

Norme per le strutture a finalità amatoriale o a scopo commerciale

1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a scopo amatoriale sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In particolare essi sono tenuti a:

- a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore;
- b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all'art. 10.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture è subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge rilasciato dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

3. La giunta regionale può erogare contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel limite massimo del 50% degli investimenti ammessi.

Art. 12.

Guardia zoofila volontaria

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.

2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia, su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme al modello adottato dalla giunta regionale.

3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria cittadini che siano in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di formazione.

4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definite le materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento.

5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, ai sensi della legge n. 266/1991, nell'ambito territoriale della provincia di competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente e con le associazioni protezionistiche.

6. Per lo svolgimento delle attività di guardia zoofila, le associazioni protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/2001.

7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni protezionistiche di cui all'art. 9, dalle province, dalle Aziende sanitarie locali e dai comuni, singoli o associati, anche in collaborazione tra loro.

8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al precedente comma 5.

9. Le associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991.

Art. 13.

Sanzioni

1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 750,00.

5. L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita di cui all'art. 11, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

6. Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'art. 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animali tenuti in ossevazione ai sensi del comma 1, lettera h), dell'art. 3 della presente legge, sono a carico del responsabile dei maltrattamenti.

8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo vengono raddoppiate.

9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della presente legge.

Art. 14.

Vigilanza

1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4 e 12, le funzioni di vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati dall'art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri previsti all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari annuali derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 16.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto disposto dalla legge n. 281/1991, dalle norme vigenti di polizia veterinaria, dalle norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 4 marzo 2005

IORIO

05R0360

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2005, n. 8.

Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ottica di tutelare le risorse regionali ambientali, forestali, faunistiche e paesaggistiche, di difendere la biodiversità, di ridurre il rischio dei danni provocati dagli incendi e di conservare la fertilità dei suoli agro-forestali, disciplina i modi ed i criteri mediante i quali è possibile eliminare i residui delle coltivazioni cereali-cole e non nell'ambito del territorio della Regione Molise. Tali metodologie sono parte integrante delle disposizioni previste come «buona pratica agricola» (BPA).

2. In attuazione delle disposizioni di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge definisce gli impegni applicabili a livello territoriale così come previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2004: «Attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune».

Art. 2.

Periodi e modalità di bruciatura

In tutto il territorio della Regione, dal 1° giugno al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie.

2. Il periodo previsto al comma 1 può essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale anche su richiesta dei sindaci.

3. In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2004:

«Attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune», con decreto del Presidente della giunta regionale è definito l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati negli allegati 1 e 2 del citato decreto».

4. Con successivi decreti, il presidente della giunta regionale può procedere, se necessario, all'integrazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge, limitatamente alla declinazione di dettaglio di casistiche particolari non precedentemente incluse, ma che non comportano l'introduzione di nuove deroghe.

5. I residui delle colture cereali-cole devono essere imballati, trinciati e successivamente interrati con le lavorazioni. Tali adempimenti possono essere derogati per le aziende che rientrano nelle eccezioni previste dal decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente comma 3.

6. Nei periodi consentiti, le operazioni di bruciatura devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza di vento e nelle prime ore del mattino, previa comunicazione al Comando dei vigili urbani dei comuni in cui ricadono i fondi, da trasmettere almeno cinque giorni prima.

7. La bruciatura della vegetazione e dei residui colturali deve essere praticata riunita in cumuli, ovvero tracciando, lungo tutto il perimetro del fondo interessato, una precesa o capezzagna o fascia parafulco della larghezza di almeno 5 metri, elevata a 10 lungo i confini con superfici boscate e cespugliate, ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree o arbustive.

8. Le stesse precauzioni di cui al comma 7 vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto o fabbricati.

9. L'operazione di bruciatura deve essere garantita dalla presenza di:

- a) due persone sino a 5 ettari;
- b) tre persone sino a 10 ettari;
- c) cinque persone sino a 20 ettari;
- d) oltre i 20 ettari, una persona in più per ogni 5 ettari.

10. Al fine di consentire alla fauna, eventualmente presente sul terreno, la possibilità di fuga, la bruciatura dei residui in pieno campo va eseguita partendo dal centro o dal lato sottovento dell'apezzamento.

Art. 3.

Operazioni di imballaggio, di trinciatura e di interrimento

1. Le imprese che esercitano attività di mietitrebbiatura, in conto proprio o conto terzi, hanno l'obbligo di dotarsi di macchine imballatrici e trinciatrici per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 dell'art. 2.

2. La prevista dotazione delle attrezzature non deve comportare alcun aggravio delle tariffe a carico dei coltivatori per l'attività di mietitrebbiatura. Le prestazioni accessorie saranno regolate da normali tariffe.

Art. 4.

Misure di aiuto

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto definisce:

a) le modalità di concessione, alle imprese esercenti la mietitrebbiatura, di un contributo in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o per l'ammodernamento di macchine e di attrezzature imballatrici e trinciatrici, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001 «*de minimis*» nel caso di aziende agricole si applicheranno le disposizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui all'art. 5;

b) le modalità di verifica nei confronti degli operatori agricoli del rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge.

2. I contributi sono rivolti:

- a) alle imprese esercenti l'attività di mietitrebbiatura;
- b) alle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell'attività agricola attraverso la prestazione di servizi di mietitrebbiatura.

Art. 5.

Condizioni di accesso

1. In generale, il sostegno agli investimenti è concesso unicamente alle aziende agricole che:

- a) dimostrino redditività nelle operazioni di trinciatura e di interrimento o di conferimento;
- b) rispettino i requisiti minimi in materia di igiene e di benessere degli animali;
- c) possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate.

Le suddette condizioni devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno.

2. Alla fine di assicurare la coerenza degli investimenti devono essere verificate le seguenti condizioni:

- a) la domanda e gli sbocchi di mercato;
- b) la compatibilità con le misure previste dalle OCM dei cereali.

3. I criteri di applicazione sono definiti in dettaglio nel complemento di programmazione del Programma Operativo regionale (POR) del Molise.

4. L'aliquota massima ammissibile è del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone. Il massimale di investimento ammissibile di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è quello riportato nel complemento di programmazione del POR del Molise.

Art. 6.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale del Corpo forestale dello Stato ed agli organi di polizia provinciale, urbana e rurale.

Art. 7.

Sanzioni

1. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni:

- a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie non rispettando i termini indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 2;
- b) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi non provvede alle opere di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 2;
- c) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalità di cui al comma 9 dell'art. 2.

2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio 2005 in euro 500.000,00, la giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo di spesa, nell'ambito della U.P.B. 230, dello stato di previsione del bilancio regionale.

2. La giunta regionale con proprio atto determina i criteri per la programmazione finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, stabilisce le modalità per la rimodulazione delle economie derivanti dall'applicazione delle misure di aiuto ed aggiorna le disposizioni di cui all'art. 5 in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 30 luglio 1998, n.8, recante: «Norme in materia di eliminazione delle stoppie» e tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 4 marzo 2005

IORIO

05R0361

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10.

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 15 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento del personale al soggetto gestore

1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, alla data di approvazione della presente legge, risultava adibito ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.

2. Il personale trasferito è inquadrato dal gestore affidatario con le garanzie dell'art. 2112 del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

3. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art. 2.

Trasferimento del personale dell'ESAF

1. Il personale di ruolo dell'ESAF è trasferito alle dipendenze dell'ESAF S.p.a. e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'art. 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. Sino all'applicazione del predetto contratto continua ad applicarsi quello già applicato presso l'ente cedente, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile; nel trattamento predetto è inclusa la retribuzione accessoria la quale tuttavia non è cumulabile con analogo emolumento eventualmente spettante secondo la disciplina del nuovo contratto collettivo. Con accordo quadro tra l'ESAF S.p.a. e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell'amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'ARPAS e nell'Ente foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all'art. 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005).

4. Il personale dell'ESAF che, entro il 30 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'art. 69 della legge regionale n. 31 del 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell'ESAF e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata come assegno personale non riassorbibile.

5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.

6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istituite del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell'ente, al F.I.T.Q. costituito presso l'amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell'ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell'ente, nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell'ESAF è incrementato di € 1.500.000 per l'anno 2005 e di € 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Art. 3.

Garanzie a favore del personale in esubero

1. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 2 all'ESAF S.p.a., il quale risultasse in esubero, anche a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori successivamente all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell'art. 2, dell'Ente foreste della Sardegna o dell'ARPAS ovvero dell'amministrazione regionale.

2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF S.p.a. con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, di contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. Il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. L'assunzione nei ruoli degli enti e della Regione sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Il personale dipendente degli enti e dei soggetti gestori di cui agli articoli 1 e 2 adibito al servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di lavoro a tempo determinato è mantenuto in servizio sino al 31 dicembre 2005 ovvero fino alla data di scadenza dei contratti se successiva.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in € 2.100.000 per l'anno 2005 e in € 3.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; agli oneri per gli anni successivi si provvede mediante legge finanziaria.

2. Nel bilancio regionale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento: UPB S08.014 - Finanziamenti agli enti strumentali:

| | | |
|------|---|------------|
| 2005 | € | 1.500.000; |
| 2006 | € | 2.000.000; |
| 2007 | € | 2.000.000; |

UPB S02.045 - Oneri per il trattamento economico dei dipendenti ivi compreso il salario accessorio:

| | | |
|------|---|----------|
| 2005 | € | 450.000; |
| 2006 | € | 760.000; |
| 2007 | € | 760.000. |

UPB S02.067 - Oneri di fine rapporto:

| | | |
|------|---|---------|
| 2005 | € | 25.000; |
| 2006 | € | 40.000; |
| 2007 | € | 40.000. |

UPB S02.068 - Versamenti di contributi previdenziali:

| | | |
|------|---|----------|
| 2005 | € | 125.000; |
| 2006 | € | 200.000; |
| 2007 | € | 200.000. |

In diminuzione: UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente:

| | | |
|------|---|------------|
| 2005 | € | 2.100.000; |
| 2006 | € | 3.000.000; |
| 2007 | € | 3.000.000. |

mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale 21 aprile 2005 n. 7 (legge finanziaria):

| | | | |
|------|---------|---|------------|
| 2005 | voce 3) | € | 1.630.000; |
| | voce 5) | € | 470.000; |
| 2006 | voce 5) | € | 3.000.000; |
| 2007 | voce 5) | € | 3.000.000. |

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 luglio 2005

SORU

05R0538

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 15 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni alla legge regionale n. 29 del 1997

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge approvata dal Consiglio regionale in data 8 luglio 2005, a ciascuna delle province è riconosciuta, ai fini dell'esercizio delle rispettive prerogative nel consorzio obbligatorio denominato Autorità d'ambito, una quota di rappresentatività pari all'unità.

3-ter. È data facoltà all'assemblea dell'Autorità d'ambito di modificare le quote di rappresentatività degli enti locali ai fini della loro contribuzione al fondo di dotazione.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1997

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 29 del 1997, sono soppresse le parole: «di cui almeno uno in rappresentanza degli enti locali compresi nel territorio di ciascuna provincia».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dalla Regione.

Cagliari, 12 luglio 2005

SORU

05R0539

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | PERUGIA | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i> | - annuale € 400,00 - semestrale € 220,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i> | - annuale € 285,00 - semestrale € 155,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i> | - annuale € 780,00 - semestrale € 412,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i> | - annuale € 652,00 - semestrale € 342,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 9 1 0 *

€ 4,00